

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 612, 30, 394, 408, 707, 81, 229, 236 e 1407-A-ter)

Relazione di minoranza della 6^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORI GERMANO' e PREMOLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento universitario (n. 612)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

Modifica dell'ordinamento universitario (n. 30)

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH,
FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TA-
NUCCI NANNINI e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1968

Nuovo ordinamento dell'Università (n. 394)

d'iniziativa dei senatori GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, ARE-
NA, BALBO, BIAGGI, BONALDI, BOSSO, CHIARIELLO, D'ANDREA, FINIZZI, MAS-
SOBRIO, PALUMBO, PERRI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1969

Provvedimenti per l'Università (n. 408)

d'iniziativa dei senatori **GRONCHI, MONTALE e RUINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Riforma dell'Università (n. 707)

d'iniziativa dei senatori **SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FORTUNATI, PAPA, PERNA, RENDA, ROMANO, ROSSI, FABBRINI, SALATI, MACCARRONE Antonino e GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (n. 81)

d'iniziativa dei senatori **ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, PAPA, PERNA, PIOVANO e RENDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (n. 229)

d'iniziativa dei senatori **BALDINI e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (n. 236)

d'iniziativa del senatore **FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (n. 1407)

d'iniziativa del senatore **TANGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1971

I.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

ONOREVALI SENATORI. — La presente relazione di minoranza si propone due scopi principali: *a*) precisare e sottolineare ancora una volta la posizione dei liberali sulla riforma universitaria al fine di rendere manifeste le responsabilità che, relativamente ad essa, assumono e lo stesso Partito liberale e gli altri Partiti dello schieramento parlamentare, in particolare quelli della maggioranza di centro-sinistra; *b*) offrire di nuovo la più attiva e leale collaborazione al Governo per il miglioramento del testo del disegno di legge nel convincimento che ciò sia possibile purchè esista la sincera volontà di farlo.

Per quanto riguarda le nostre considerazioni generali sulla crisi dell'Università e sulla sua organica riforma, rinviando alla relazione alla proposta di legge liberale di riforma universitaria presentata alla Camera il 22 dicembre 1968 col n. 788 ed al Senato il 4 gennaio 1969 col n. 394. Si dà atto al relatore di maggioranza di avere riconosciuto il contributo che l'anzidetta proposta, al pari delle altre di iniziativa parlamentare, ha recato alla definitiva formulazione del testo del disegno di legge in esame. Dal confronto tra il testo della nostra proposta e quello del disegno di legge governativo si evince che quest'ultimo ha recepito molti dei principi e concetti da noi sostenuti. Ci limiteremo a ricordare qui: la definizione dell'Università; la modifica del sistema dei concorsi a posti di ruolo di docente universitario; l'introduzione di incentivi per stimolare l'attività scientifica dei docenti; la più ampia articolazione degli strumenti per l'attuazione del diritto allo studio; la pubblicità dei più importanti atti della vita universitaria; le provvidenze per gli studenti lavoratori; l'istituzione del collegio dei revisori dei conti; la collaborazione con le altre Università.

La presente relazione riguarda solo i punti principali del disegno di legge: com'è nostro costume, faremo seguire alle critiche proposte costruttive.

II.

AUTONOMIA UNIVERSITARIA

La prima domanda che occorre porsi è se il presente disegno di legge rispetti l'autonomia voluta dalla Costituzione (articolo 33) perchè solo mediante l'autonomia l'Università sarà in condizione di adempiere i suoi compiti, uscendo dalle secche della situazione attuale e realizzando quell'effettivo progresso nella ricerca scientifica e negli studi che potrebbe consentirle di porsi al livello delle più avanzate Università dell'Europa e degli Stati Uniti di America.

Noi riteniamo che se sul piano del rispetto e dello sviluppo dell'autonomia universitaria questo disegno di legge compie indubbiamente un passo innanzi rispetto al precedente disegno di legge governativo n. 2314 (presentato alla Camera il 4 maggio 1965), si tratta di un passo non decisivo e comunque non tale da permettere alla stessa autonomia di esplicitarsi nella sua interezza. Secondo l'ultimo comma dell'articolo 1 ed il 1° comma dell'articolo 52, le Università godono di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. Di fronte alle specificazioni dell'autonomia universitaria contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) — autonomia amministrativa, didattica e disciplinare — il presente disegno di legge ne prevede sei con esclusione dell'autonomia disciplinare che, probabilmente, è da ritenere sottintesa.

Non pare però che alle solenni dichiarazioni d'autonomia faccia riscontro l'effettivo impegno di realizzarla, stando alla normazione del testo del disegno di legge.

Cominciamo dall'autonomia didattica. Essa presupporrebbe, evidentemente, la più ampia libertà nell'organizzazione dei piani di studio, nell'introduzione di nuove discipline di insegnamento, nel rilascio di titoli di studio a vario livello, nella predeterminazione dei periodi di tempo necessari a conseguirli. Constatiamo, invece, (secondo comma dell'articolo 15) che « i tipi di laurea e

di diploma, i rispettivi settori di studio e di insegnamento, il *numero minimo degli insegnamenti da seguire*, e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge » anche se ai fini della formulazione di questa legge sono previste proposte da parte del Consiglio nazionale universitario (articoli 46, secondo comma, lettera c). E poichè è da supporre che l'indicazione del numero minimo degli insegnamenti che lo studente deve seguire implichi necessariamente e contestualmente l'indicazione delle relative discipline, ne consegue che è destinata a restare sostanzialmente immutata la distinzione in insegnamenti obbligatori e facoltativi di cui l'articolo 82 forse troppo frettolosamente dichiara l'abolizione. È proprio il caso di dire che quella distinzione cacciata dalla porta rientra dalla finestra. E non può non rientrarvi perchè nessuna vera autonomia didattica potrà concretarsi, sino a quando permarrà il valore legale dei titoli di studio universitari il quale valore viene, appunto, riaffermato dall'ultimo comma del citato articolo 15 venendo con ciò stesso riaffermato implicitamente l'intervento dello Stato nella disciplina degli studi universitari. È questa la più grossa contraddizione in cui sono caduti gli elaboratori del disegno di legge: credere, cioè, che l'autonomia didattica possa essere effettivamente attuata mantenendo il valore legale dei titoli di studio universitari e lasciando pressocchè inalterata la codificazione nazionale delle discipline.

Autonomia didattica, dunque, limitata per le ragioni testè esposte e limitata anche per l'impossibilità di provvedere alla diretta assunzione del personale docente di ruolo la quale continua ad avvenire con il sistema del concorso nazionale e quindi con l'assegnazione, sempre su base nazionale, del personale stesso ai singoli Dipartimenti a seguito di provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione. In questo settore l'autonomia didattica dipartimentale si attua soltanto mercè la nuova figura del docente associato (articolo 30), la quale non può non ri-

scuotere il nostro consenso anche se dobbiamo sottolinearne i limiti, come diremo più innanzi.

A sua volta la sfera dell'autonomia scientifica non può non subire riflessi negativi per effetto delle anzidette limitazioni dell'autonomia didattica.

Nè si può parlare di pienezza d'autonomia amministrativa dal momento che neppure il personale chiamato in prima istanza a fare rispettare siffatta autonomia è assunto direttamente nei ruoli dell'Università ma è assunto anch'esso per concorso nazionale e poi assegnato alle singole Università. Meritano peraltro approvazione le norme che prevedono la presenza di rappresentanze del personale amministrativo in taluni organi di governo dell'Università (Consiglio di Ateneo e Consiglio di Dipartimento e non è escluso lo stesso Consiglio universitario) e la norma (articolo 74) sull'incremento del personale non docente tra cui è espressamente compreso il personale amministrativo.

Considerata poi nel suo insieme, l'autonomia universitaria — di cui le singole autonomie testè elencate rappresentano la estrinsecazione nei diversi settori di funzionamento dell'Università — è gravemente compromessa dai numerosi e rilevanti interventi del Ministro della pubblica istruzione. Questi intervengono in momenti fondamentali della vita dell'Università: ex articoli 3 per i mancati adempimenti per l'istituzione di nuove Università; ex articolo 4 per l'emanazione dello Statuto; ex articolo 5 per il regolamento da emanarsi sui criteri generali dell'accertamento delle qualità ed attitudini dei venticinquenni che, sprovvisti del necessario titolo di studio, intendano accedere all'Università; ex articolo 16 per la approvazione della delibera istitutiva di nuovi corsi di laurea o di diploma; ex articolo 20 per i trasferimenti dei docenti di ruolo ad un Dipartimento di altra Università e per stabilire le modalità per gli incentivi di cui all'ottavo comma dello stesso articolo; ex articolo 21 per taluni adempimenti concernenti i concorsi per docenti universitari di ruolo; ex

articolo 22 per la ripartizione fra i Dipartimenti dei posti di docente di ruolo; ex articolo 23 per la nomina della Commissione cui spetta di procedere alla valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente; ex articolo 26 per stabilire le modalità per l'esercizio delle facoltà concesse al docente di ruolo dal primo comma dell'articolo; ex articolo 27 per autorizzare il docente di ruolo ad assumere attività di insegnamento presso un'Accademia militare, o altra istituzione di formazione professionale superiore, per proporre le modalità per l'istituzione e la tenuta degli elenchi speciali e per dichiarare la decadenza del docente che abbia contravvenuto ai divieti connessi all'obbligo del pieno tempo; ex articolo 29 per giudicare sulla compatibilità tra talune posizioni e l'obbligo del pieno tempo; ex articolo 31 per destinare ai singoli Dipartimenti gli assegni per i ricercatori universitari e per determinare le modalità di svolgimento dei concorsi per l'attribuzione di detti assegni; ex articolo 36 per la ripartizione fra i singoli Dipartimenti dei fondi di cui alla legge n. 162 del 1969; ex articolo 39 per regolare il trattamento economico e giuridico del personale addetto ai servizi dell'opera universitaria; ex articolo 40 per determinare la composizione ed i compiti dei comitati per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività; ex articolo 45 per proporre il regolamento circa le modalità per le elezioni dei membri delle Commissioni di concorso per posti di docente universitario e dei membri degli organi di governo dell'Università; ex articolo 54 per determinare, con proprio decreto, nella prima applicazione della legge, il numero complessivo dei membri del Consiglio di Ateneo e provvedere alle varie modalità del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento; ex articolo 56 per la prima costituzione dei Dipartimenti ove si verifichi inadempienza dell'Università; ex articolo 61 per inquadrare talune categorie di personale assunto nel ruolo unico del personale docente; ex articolo 62 per bandire i concorsi speciali per il personale docente; ex articolo 64 per prov-

vedere ad alcuni adempimenti per lo svolgimento dei concorsi speciali; ex articolo 68 per conferire per comando, a talune categorie di personale, le funzioni d'insegnamento ufficiale presso le Università; ex articolo 79 per determinare i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare; ex articolo 80 per stabilire, nella prima applicazione della legge, i settori di studio e di insegnamento per il conseguimento della laurea in educazione fisica; ex articolo 97 per proporre la costituzione della Commissione di verifica e di coordinamento.

Gli interventi, come sopra elencati, possono, grosso modo, suddividersi nelle seguenti categorie: *a*) interventi sostitutivi per effetto dell'inerzia degli organi di governo universitari; *b*) interventi adottati su parere conforme od obbligatorio del Consiglio nazionale universitario; *c*) interventi adottati *sentito* il Consiglio nazionale universitario; *d*) interventi autonomi. Mentre gli interventi sub *a*) e sub *b*) o avvengono per effetto di uno stato di necessità ovvero sono strettamente condizionati dal parere del CNU (in un caso — articolo 46 lettera *d*) — è previsto il decreto motivato del Ministro qualora egli non intenda seguire il parere obbligatorio del CNU) e quindi incidono negativamente, ma in misura modesta, sulla sfera dell'autonomia universitaria, quelli sub *c*) e sub *d*), di tipo nettamente « napoleonico », vi incidono, invece, in misura rilevante.

Non sembra, perciò, rispondente alla realtà della nuova Università, quel'è indicata dal disegno di legge, l'osservazione del relatore di maggioranza che esso si caratterizzi « per la sua concezione circa l'autonomia universitaria, autonomia non riservata ad un *corpus* chiuso in se stesso ma conferita alle singole Università, secondo la più autentica tradizione universitaria ». La verità è invece quella che si è dapprima detta e cioè che il disegno di legge prevede per l'autonomia uno spazio più ampio di quello previsto da altri provvedimenti sull'Università ed in particolare dal disegno di legge n. 2314, ma questo spazio resta pur sempre di non rilevanti dimensioni e, comunque, ben lontano dal rea-

lizzare il dettato costituzionale. Nel puntuale adempimento del quale fu invece concepita ed elaborata la nostra proposta di legge alla quale riteniamo di doverci riferire concludendo sul punto dell'autonomia. Noi restiamo d'avviso che, oggi, la legge di riforma universitaria possa essere feconda di risultati solo se faccia del principio d'autonomia il centro motore della vita universitaria.

III.

DIPARTIMENTO

Il punto chiave del disegno di legge concerne il Dipartimento. Il Dipartimento, secondo recita l'articolo 8, costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'Università; organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i Consigli di corso di laurea, i programmi d'insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio per il conseguimento della laurea o del diploma; attribuisce ad ogni docente uno o più corsi d'insegnamento; cura, unitariamente, l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati. I Dipartimenti, inoltre, d'intesa con il Consiglio di Ateneo, organizzano corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento professionale nonché corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento: le Università rilasciano i relativi diplomi. I Dipartimenti sono altresì configurati come centri d'educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini. Come si vede, l'Università italiana da Università incentrata sulla facoltà e sulla cattedra è trasformata in Università incentrata sul Dipartimento e sul docente del Dipartimento (ogni docente è, infatti, assegnato ad un Dipartimento) venendo in tal modo, se non eguagliata, certamente di molto avvicinata al modello dell'Università anglosassone. Non saremo certo noi a dolerci se le facoltà, (insieme con gli Istituti e le cattedre) a seguito dell'introduzione del Dipartimento, saranno destinate a sparire: ben

possiamo far nostro il motto assunto a titolo di un capitolo del libro di Antoine e Passeron « La réforme de l'Université »: *Les facultés sont mortes, vive l'Université*. Se il Dipartimento è necessario alla vita dell'Università ben venga il Dipartimento. Senonché i nostri dubbi non vertono sulla sostanza della soluzione adottata, ma sul modo com'essa è stata adottata, ossia sul modo com'è stato concepito e disegnato il Dipartimento.

Che il nostro non sia un dubbio, diciamo così, polemico è provato dal fatto che esso è condiviso dal relatore di maggioranza di cui giova riferire le testuali parole: « È a questo punto che incominciano vari interrogativi. Se il Dipartimento è un raggruppamento di discipline, con quali criteri tale raggruppamento è da attuare? Quale deve essere l'ampiezza del Dipartimento? Chi stabilirà in concreto quali Dipartimenti dovranno farsi? Vi saranno per essi dei modelli? La struttura dipartimentale per discipline affini non è forse già superata dalle nuove esigenze di sintesi scientifiche diverse? Una organizzazione di discipline affini per finalità comuni non è già la tradizionale facoltà? È possibile imporre una struttura tipica del Dipartimento sia ai settori di ricerca e di insegnamento scientifici e fisici, sia a quelli attinenti alla scienza dell'uomo? E, al limite, se la ricerca scientifica è libera può essere organizzata »?

La mancanza di idee chiare sul Dipartimento non poteva non rendere incompleta ed inesatta la definizione datane dall'articolo 8: il Dipartimento, infatti, vi è indicato come la « fondamentale struttura di ricerca » mentre e da quanto si dice nello stesso articolo 8 e dal generale contesto del disegno di legge esso si presenta anche come « la fondamentale struttura dell'insegnamento » dell'Università dal momento che gli spetta di stabilire, *d'intesa* con i Consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio.

Il fatto è che allo stato delle cose, non sembra possibile dare una precisa definizione del Dipartimento. È noto infatti che sono

pensabili diverse forme di Dipartimento. Vi può essere un Dipartimento di chimica, di fisica, di biologia che raggruppi docenti di chimica, fisica e biologia, ma vi può essere e probabilmente dovrà esservi un Dipartimento d'economia che raggruppi insegnamenti d'economia, matematica, statistica. Al limite può esservi anche un Dipartimento di storia del Mediterraneo che raggruppi docenti di storia, di lingua e letteratura greca e latina, di geografia, archeologia, biologia marina, eccetera. Quindi quando si dice, come dice l'articolo 8, che il Dipartimento « organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni », non si scioglie il nodo del problema; come ammette lo stesso relatore di maggioranza. Egli infatti osserva: « ci si può domandare: la norma legislativa con l'espressione *finalità e caratteristiche comuni* offre o no un criterio oggettivo per le decisioni da prendere? Se non lo offre come determinare *la comunanza di finalità e di caratteristiche?*... La Commissione ha voluto proporre un testo che per *la sua voluta indeterminatezza* rispettasse queste esigenze... Inoltre, rendendosi conto di tutte le difficoltà e facendosi carico di tutte le preoccupazioni, pur prevedendo la possibilità di abusi, ha voluto lasciare, nella prima costituzione dei Dipartimenti, piena libertà e autonomia alle singole Università... Non vi ha dubbio, comunque, che in una prima fase in questa nuova organizzazione dipartimentale avremo delle incertezze, delle confusioni e degli abusi: ma il testo proposto concede un anno di tempo per la costituzione dei Dipartimenti, proprio perchè ammette una certa gradualità d'applicazione e riconosce il carattere sperimentale della fase di prima attuazione ».

Più chiari di così non si poteva essere.

C'è poi da considerare che la istituzione obbligatoria del Dipartimento implica necessariamente la nascita di certe cose e la morte di certe altre cose. Il Dipartimento non è compatibile con la codificazione nazionale delle discipline la quale, invece per larga parte, almeno, continua a sussistere: esattamente il professor Sartori, nel Convegno organizzato dalla « Fondazione Einaudi » a Ro-

ma sul tema della riforma universitaria nel giugno 1969 osservò che non si può pensare ad un Dipartimento valido senza pensare ad un nuovo taglio dello scibile.

Il Dipartimento non consente (lo abbiamo visto poc'anzi facendo il generale discorso sull'autonomia) il sistema dei concorsi nazionali come non ammette trasferimenti di docenti all'infuori della procedura concorsuale. Inoltre non si vede come possano ancora coesistere Dipartimenti e corsi di laurea, nei quali le facoltà continuano in sostanza a sopravvivere. Perciò non è dato prevedere se le facoltà — che il disegno di legge chiama corsi di laurea — siano destinate ad incastrarsi nella struttura dipartimentale per vanificarla o se la struttura dipartimentale si incastrerà nei corsi di laurea per sconvolgerli ulteriormente. Ed infine non si vede come si possa parlare seriamente di Dipartimenti obbligatori mantenendo il valore legale dei titoli di studio e non ponendosi, se non molto alla larga, il problema della riforma delle strutture materiali dell'Università (edilizia, gabinetti scientifici, biblioteche), laddove sembra persino superfluo ricordare che la istituzione del Dipartimento presuppone un nuovo tipo di insediamento universitario. Come ha esattamente rilevato il professor Sartori, nel testè ricordato Convegno di Roma, i Dipartimenti previsti dal disegno di legge sono « Dipartimenti all'italiana ». E questo perchè — diceva il professor Sartori — « o i Dipartimenti si fanno come vengono fatti nei Paesi che li hanno inventati e sperimentati, oppure si rifanno, si reinventano *ex novo*. Ma in tal caso li dobbiamo ben pensare e ben spiegare.

Laddove i Dipartimenti « all'italiana » assomigliano all'Araba fenice. Così come sono prefigurati a tutt'oggi, se ne vede soltanto la *pars destruens*. Ma si distrugge solo quello che si rimpiazza. Infatti, gli autori del disegno di legge mentre col Dipartimento hanno fatto saltare l'Università tradizionale, poi, appunto, italianamente, hanno avuto paura dello stesso loro gesto ed hanno ritenuto possibile che, nonostante tutto, ciò che doveva ritenersi ormai completamente superato, ed anzi travolto dalla nuova struttura, continuasse a sopravvivere.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il non avere saputo trarre tutte le conseguenze dal salto qualitativo che si è deciso di compiere rischia di lasciare immutato lo *status quo* ossia di porre in essere — per usare ancora le parole del professor Sartori — « un sistema di Dipartimenti costituiti a casaccio da confederazioni di cattedratici, aggravando la presente situazione, creando disquilibri e cumulando ai mali del vecchio sistema quelli del nuovo ».

Qual è, allora, la possibile soluzione alternativa? Noi riteniamo che all'origine della istituzione del Dipartimento esista indubbiamente una esigenza di carattere scientifico, ma riteniamo anche che, almeno in un primo momento, sarebbe opportuno configurare il Dipartimento come non obbligatorio ma facoltativo.

Il sistema delle facoltà è un sistema in gran parte superato. Per non dire altro questo sistema è legato ad una situazione storica in cui, grosso modo, l'invecchiamento scientifico coincideva con l'invecchiamento biologico. In quella situazione non si correva il rischio, nel giro di pochi anni, di trovarsi in mano poco o nulla della porzione di scienza di cui ci si era impadroniti. Raymond Aron parlando delle facoltà universitarie, almeno di quelle di Parigi, ha scritto che esse « sont en voie de désagrégation ». Nel mondo in cui oggi viviamo, invece, il contenuto delle scienze muta continuamente; il processo, iniziato alla fine dell'800, della suddivisione delle discipline scientifiche e della continua introduzione nel mondo della scienza di discipline affatto nuove ha subito in questi 70 anni del nostro secolo una formidabile accelerazione, vieppiù accresciutasi negli ultimi tempi. Rispetto alla facoltà il Dipartimento rappresenta quindi un organismo più agile, più duttile, più capace di adeguarsi continuamente e compiutamente ad una realtà scientifica in moto ed espansione continui.

Inoltre il Dipartimento, semprechè facoltativo, permette di realizzare meglio l'autonomia universitaria e di meglio soddisfare le esigenze della ricerca e degli studi. « Se il legislatore — dicevamo nella relazione alla nostra proposta di legge — volesse imporre coattivamente e uniformemente la riorganiz-

zazione degli studi su base dipartimentale, mortificherebbe in una sua manifestazione cospicua e rilevante il potere d'autonomia ». Dicevamo anche che « i Dipartimenti possono rendere utili servizi nell'ambito di certi rami di studio e possono invece essere dannosi in altri rami di studio. La ricerca individualmente condotta è indispensabile in ogni ramo di studio ma essa è più facilmente conciliabile con il lavoro collettivo in alcuni rami di studio e meno in altri. Perciò se i Dipartimenti dovessero costituirsi in ogni ramo di studio sarebbe necessario ed opportuno modellarli differentemente, a seconda delle differenti condizioni ed esigenze dei vari rami di studio. In questa materia il giudizio del legislatore non può e non deve usurpare il posto del giudizio scientifico-tecnico dei competenti consigli dell'autonomia universitaria ».

Ovviamente la facoltatività del Dipartimento è da intendere non solo come facoltà di crearlo o meno ma anche come facoltà di strutturarli in modo non uniforme, secondo appunto le esigenze e condizioni scientifico-tecniche.

Vi sono anche altre ragioni che suggeriscono di dare al Dipartimento carattere facoltativo. Non è escluso il pericolo che si crei il Dipartimento obbligatorio proprio nel momento in cui questa struttura non risponda più ai bisogni della nuova Università, quale comincia a delinarsi nel mondo. È stato esattamente osservato che « il Dipartimento non sembra più significativo ormai come struttura specifica (nemmeno come unità di insegnamento e di ricerca, secondo la terminologia del dispositivo di riforma francese) perchè si profilano già concetti nuovi di « aree globali », (sistemi congiunti) in cui viene meno quel tipo di *struttura feudale* della materia e delle specializzazioni che, bene o male, il Dipartimento ancora incorpora e rappresenta ». E che cosa è se non il superamento e delle facoltà e dello stesso Dipartimento l'organizzazione di quelle nuove Università inglesi, ricordata dal relatore di maggioranza, in scuole (*School of studies*) ove esistono gruppi di discipline diverse? Del resto lo stesso relatore si è domandato, come abbiamo visto, se la struttura diparti-

mentale per discipline affini non sia già superata « dalle nuove esigenze di sintesi scientifiche diverse ».

Infine rendere facoltativo il Dipartimento significa lasciare, almeno per il momento, immutate le principali strutture dell'Università per osservarne i nuovi rapporti tra queste e la struttura dipartimentale. Solo dopo avere esaminato per un congruo periodo di tempo il modo con cui si configurano tali rapporti sarà lecito decidere quali delle vecchie strutture è bene eliminare e quali è bene modificare o conservare.

Nel caso in cui la nostra proposta di rendere il Dipartimento facoltativo non dovesse essere accolta si dovrebbe allora emendare questa parte del disegno di legge prevedendo per la istituzione dei Dipartimenti obbligatori modalità diverse da quelle indicate dal disegno di legge. Noi riteniamo che la istituzione del Dipartimento obbligatorio dovrebbe essere condizionata dall'espletamento di una precisa procedura nella quale fosse compreso l'assenso del massimo organo consultivo universitario e ciò al fine di evitare la proliferazione incontrollata dei Dipartimenti stessi, possibili doppioni, eccetera.

Secondo il nostro parere è in ogni caso da escludere che Dipartimenti veramente efficienti possano sorgere nel termine previsto dal disegno di legge, e cioè, entro un anno. Occorrerebbero, secondo noi, non meno di due o tre anni.

Infine si dovrebbe stabilire con espressa norma di legge che tutti i nuovi centri universitari vengano organizzati — per quanto attiene alle loro strutture materiali — secondo il sistema dipartimentale.

IV.

ACCESSI UNIVERSITARI

Degli accessi universitari si occupa il disegno di legge negli articoli 5 ed 82 confermando la normazione attualmente vigente che, a sua volta, è in via di essere parzialmente modificata dal disegno di legge, numero 2908 del 14 dicembre 1970, recante il ti-

tole « Norme sull'ordinamento scolastico », attualmente all'esame della Camera dei deputati, il quale disegno di legge, contiene nuove disposizioni circa gli accessi universitari aventi valore « sino all'attuazione della riforma universitaria ».

Nella materia di cui trattasi il disegno di legge non reca novità di rilievo ove si eccettui la norma in base alla quale possono essere iscritti all'Università coloro che abbiano compiuto il 25° anno di età, anche se sprovvisti di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, « previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari », accertamento che « ha valore d'esame di Stato e viene effettuato presso il corso di laurea dell'Università cui gli interessati intendono iscriversi ». Abbiamo più volte espresso il nostro avviso contrario al modo con cui si è proceduto alla totale liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie della quale siamo stati tra i primi e più convinti assertori a patto, però, che fosse realizzata con le dovute garanzie e cautele. Com'è stato esattamente osservato, la liberalizzazione, già disposta ed operante da qualche anno, è destinata, con ogni probabilità, a provocare una sciagura nazionale. In primo luogo colpirà gli stessi giovani; in secondo luogo porrà in crisi la struttura differenziata dell'istruzione secondaria che rimarrà priva di qualsiasi giustificazione. Aprendo a tutti i giovani, in possesso del titolo di studio finale di scuola secondaria superiore, gli accessi a tutte le facoltà, senza predeterminare opportune garanzie, molti si asterranno dal dedicarsi a quelle professioni minori (ragionieri, geometri, periti industriali) cui preparano gli istituti tecnici.

Noi non sappiamo se si voglia o si possa fare marcia indietro, una volta giunti al punto in cui siamo; ad ogni modo riteniamo che quanti hanno veramente a cuore le sorti della nostra scuola non possono mancare al dovere di porre il massimo impegno per cercare di modificare questa parte dell'ordinamento scolastico in modo da evitare le pericolose conseguenze che fatalmente deriveranno dall'anzidetta indiscriminata libe-

ralizzazione. Non nutriamo eccessiva fiducia nei risultati dell'accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari, previsto per i venticinquenni privi del necessario titolo di studio, al quale, come si è accennato, è assegnato valore di esame di Stato, col che si riproduce, ad un così alto livello degli studi, una norma che considerammo risibile e paradossale quando apparve per la prima volta nella nostra legislazione scolastica al momento della istituzione della scuola media unica (come si ricorderà, all'esame di licenza di scuola media unica è stato, per l'appunto, attribuito valore di esame di Stato). Il nostro pessimismo non è attenuato ma aggravato dal fatto che i criteri generali per siffatto accertamento saranno stabiliti dal potere esecutivo e cioè dal Ministro della pubblica istruzione, con l'unica garanzia di sentire *semplicemente* il Consiglio nazionale universitario. Comunque si potrebbe almeno prevedere l'estensione dell'obbligo di tale accertamento a tutti gli aspiranti alla iscrizione ad un corso universitario al quale, prima della liberalizzazione, non era consentito di accedere, dato il genere degli studi secondari seguiti. In tal modo l'accertamento stesso rappresenterebbe pur sempre una remora per chi volesse intraprendere, senza una idonea preparazione di base, gli studi universitari e comunque renderebbe la Università corresponsabile degli accessi degli studenti che si trovino nelle predette condizioni.

Per fugare le preoccupazioni manifestate da più parti a proposito della liberalizzazione degli accessi universitari il relatore di maggioranza ha fornito taluni dati non contestabili. Per esempio è esatto che l'aumento della popolazione studentesca universitaria è avvenuto molto tempo prima della liberalizzazione e che il rapporto tra studenti delle nostre Università e popolazione tra i 20 ed i 24 anni non si discosta dall'analogo rapporto riscontrabile in altri Paesi. Ma il problema è ben diverso: quanti di coloro che si iscrivono all'Università per effetto della totale liberalizzazione degli studi riusciranno poi a laurearsi? Questa totale e indiscriminata liberalizzazione non minaccia

forse di aumentare il già numeroso esercito dei giovani scontenti e frustrati, con conseguenze politiche e sociali facilmente immaginabili? E non si pone essa anche come una misura per eccellenza antiprogrammatica mentre nel contempo si condiziona strettamente lo sviluppo dell'Università alla programmazione? Dove si programma sul serio non si è potuto non adottare il sistema del *numerus clausus*. A Mosca che conta 7 milioni di abitanti gli iscritti all'Università quest'anno sono solo 32.000: a Roma ve ne sono più di 100.000.

Comunque l'unica condizione che noi richiediamo per l'attuazione della liberalizzazione degli accessi universitari è che sia salvaguardata nel modo migliore la serietà degli studi. Si tratta di una *indispensabile condizione* alla quale non può rinunciare chiunque si preoccupi seriamente dell'avvenire della scuola e quindi dell'avvenire stesso del Paese.

Noi pensiamo che soluzione più idonea sarebbe quella di ribaltare il vigente sistema degli esami di Stato prevedendo, dopo la fascia dell'obbligo, estesa al 16° anno, un esame di Stato da sostenersi per l'ammissione ai vari tipi di liceo ed un altro esame di Stato per l'ammissione alla facoltà prescelta da parte di coloro che abbiano conseguito una delle licenze liceali. Questo secondo esame di Stato sarebbe disciplinato nell'ambito dell'autonomia universitaria dalle singole facoltà senza ingerenze (o invadenze) dell'esecutivo, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, volto ad assicurare un minimo d'uniformità agli esami di ammissione alle facoltà dello stesso tipo.

In questo nuovo sistema degli esami di Stato — pienamente conforme al dettato costituzionale e nel quale non vi sarebbe posto per piccole o grandi furberie — potrebbe trovare adeguata regolamentazione la posizione di quanti, avendo superato certi limiti di età (25 anni sono perfino troppi!) senza aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore intendano intraprendere gli studi universitari.

Non ci illudiamo sulle possibilità di accoglimento di questa nostra proposta, dati i

tempi in cui viviamo: siamo tuttavia convinti che ad un certo momento la non edificante gara a chi più dà per rendere sempre più lieve il peso degli studi dovrà pur cessare. Si è dianzi parlato di sciagura nazionale. Un Paese che non si preoccupa di assicurare la bontà e serietà degli studi a tutti i livelli, e specialmente a quello universitario, è fatalmente destinato a subire gravissimi, incalcolabili danni, sul piano culturale, politico, economico, sociale. Noi vogliamo solo augurarci che quanti hanno responsabilità in questo campo decidano di cambiare il sistema secondo le linee da noi suggerite od altre simiglianti prima che sia troppo tardi.

V.

LIBERTA' D'INSEGNAMENTO - LIBERA DOCENZA

L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce che a ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del Dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari. Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro Dipartimento dello stesso Ateneo le cui discipline egli ritenga più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il Dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

L'articolo 10 è collocato dopo l'articolo 8, già citato, nel quale si stabilisce che il Dipartimento organizza le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni, così come organizza gli studi per il dottorato di ricerca, eccetera. Perciò dire che il docente gode delle libertà come sopra indicate nello svolgimento delle sue funzioni anche se programmate nell'ambito del Dipartimento è dire cosa che è in contrasto con l'attività del Dipartimento che, per definizione, è programmata. Ma anche ammesso che il docente possa godere della anzidetta libertà è lecito chiedersi chi gli assicurerà i mezzi ed i servizi necessari ove le sue ricerche ed i suoi studi non rientrino tra le ri-

cerche e gli studi organizzati dal Dipartimento.

Si può obiettare che, in tal caso, in base alla norma appena citata, il docente può sempre chiedere il passaggio ad un altro Dipartimento; ma, a parte il fatto che sulle richieste deve pronunciarsi il Dipartimento nel quale il docente intende essere trasferito e che perciò è da ritenere possibile anche una pronuncia negativa, non è da escludere che nel nuovo Dipartimento si riproduca la stessa situazione di disagio e di incompatibilità da cui il docente voleva sfuggire.

La verità è che le enunciazioni dell'articolo 10 sono se non del tutto, in gran parte, teoriche in quanto è facilmente prevedibile che la struttura dipartimentale lasci al singolo docente un margine di libertà estremamente ridotto. Tra le domande, da noi sopra riferite, che giustamente si è posto il relatore di maggioranza trattando il tema del Dipartimento c'è la seguente: « E al limite se la ricerca scientifica è libera può essere organizzata? ».

Comunque anche se nell'organizzazione dipartimentale il margine di libertà del singolo docente è necessariamente ristretto questo margine può, tuttavia, essere salvaguardato introducendo una norma che consenta al docente che si ritenga leso nella sua libertà o scientifica o didattica di esigerne il rispetto facendo ricorso ad uno degli organi di governo dell'Università.

La libertà del docente si esprime anche attraverso l'istituto della libera docenza, improvvisamente soppresso con la recente legge 30 novembre 1970, n. 924, che noi abbiamo tenacemente e fermamente combattuta lungo tutto il suo *iter*, presentando alla fine una nostra proposta di legge con la quale si prevede il mantenimento dell'anzidetto istituto sino alla sua riforma da attuare contestualmente alla riforma generale dell'Università. *Dobbiamo aggiungere che, secondo noi, la abolizione della libera docenza contrasta con il principio costituzionale della libertà d'insegnamento.*

È vero quanto afferma il relatore di maggioranza che questo titolo accademico ha subito, specialmente in alcune discipline e in particolare in quelle mediche, un grave dete-

rioramento e che si è verificata una vera e propria inflazione di libere docenze. Ma ciò non costituiva nè costituisce motivo valido per abolire *tout-court* l'istituto.

L'istituto va modificato ma non soppresso se non si vuole buttare via il bagno insieme con il bambino. Noi non possiamo nè dobbiamo dimenticare che la « figura del docente a titolo privato nella tradizione della nostra vita universitaria ha rappresentato una importante garanzia per far giungere nelle aule universitarie libere voci che potessero esprimere i più vari orientamenti di pensiero anche e soprattutto in contrasto con la scienza ufficiale ». Se la figura del libero docente era necessaria nella struttura universitaria che si intende abolire, essa è tanto più necessaria nella nuova struttura destinata a comprimere in misura rilevante la sfera di libertà del singolo docente. Proponiamo quindi la reintroduzione della figura del libero docente alla quale però si deve accompagnare una serie di misure atte ad evitare i molti e gravi abusi a ragione lamentati.

VI.

NUOVO SISTEMA DEI CONCORSI

Non possiamo non approvare, in via di massima, il nuovo sistema dei concorsi (salvo a proporre alcune rettifiche in questo o in quel punto), dato che esso ricalca lo stesso sistema da noi proposto o caldeggiato. A nostro parere il sistema posto in essere dal disegno di legge è idoneo ad eliminare se non tutti, gran parte dei difetti e degli inconvenienti che il vecchio sistema inevitabilmente produceva e che giustamente sono stati e sono, in linea generale, deprecati. Bene dunque si è fatto a normalizzare questo delicato ed importante settore ma a patto che la normalizzazione sia effettiva e completa. Si vuole dire, anticipando quanto si esporrà più diffusamente in seguito, che non possono essere tollerate eccezioni al sistema dei concorsi previsto da questo disegno di legge.

Il destino dell'Università non si giuoca soltanto sul Dipartimento; si gioca, a nostro avviso, anche su altri punti, uno dei quali è in-

dubbiamente il sistema dei concorsi che bisognerebbe trasformare, come si è già accennato, da nazionale a dipartimentale. Una volta che il Dipartimento abbia preso l'avvio e sia stato riorganizzato nel modo ritenuto più opportuno, in quello stesso momento occorrerà modificare il sistema dei concorsi. Il concorso universitario su base nazionale non si concilia ed anzi contrasta con la struttura dipartimentale sia perchè lede in larga misura l'autonomia del Dipartimento sia perchè impedisce al Dipartimento stesso di far posto a nuove discipline. Se, per ipotesi, il Dipartimento, in ordine alle particolari ricerche che svolge, dovesse provvedere all'insegnamento di una disciplina non compresa nè assimilabile a quelle codificate nel piano nazionale, si troverebbe nell'impossibilità di assegnare a tale insegnamento, in un periodo relativamente breve, un docente di ruolo, perchè in sede nazionale non si riuscirebbe a costituire la commissione giudicatrice del concorso e si renderebbe necessario attendere l'emanazione di una legge (secondo comma art. 15). Una possibile soluzione, proposta dai professori Illuminati e Sylos Labini, nel loro pregevole studio « Proposte per la riforma universitaria » apparso sulla Rivista trimestrale di « Scienza politica e della Amministrazione » Anno II nn. 3-4, potrebbe, a nostro parere, essere tenuta presente in sede di emendamenti. Essa, pur non eliminando del tutto la presenza dello Stato (stante il perdurare del valore legale dei titoli di studio), assicurerebbe l'ingresso di nuove discipline scientifiche nell'ambito dipartimentale.

Secondo tale proposta si dovrebbe costituire una Commissione di 5 membri, di cui due esperti nel campo della ricerca, nel quale il nuovo docente deve essere qualificato, da scegliere da una rosa di esperti, anche se stranieri, se il campo non è coltivato da noi, segnalati da un Dipartimento, e gli altri tre appartenenti al gruppo di discipline nel cui ambito il nuovo docente dovrà svolgere la sua attività didattica, da sorteggiare da una rosa di nomi indicati dal CNU. Questa soluzione potrebbe essere attuata anche subito per nuove discipline sulla cui introduzione

il CNU dovrebbe essere chiamato ad esprimere il suo parere vincolante.

Ad ogni modo fino a quando non sarà stabilmente disciplinata la struttura dipartimentale il sistema accolto dal disegno di legge in esame è da ritenere strumento valido a riportare ordine e serietà in questo fondamentale settore della vita universitaria. Quanto ai particolari del sistema stesso, a nostro avviso, non può ricevere consenso la norma del 10° comma dell'articolo 21 secondo la quale oltre ai vincitori la Commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso, i quali candidati, dichiarati meritevoli, possono essere chiamati dai Dipartimenti, secondo l'ordine delle graduatorie, nel termine di un anno dalla data in cui venne bandito il concorso. In tal modo si riproduce una situazione che aveva inciso negativamente sul costume universitario: noi perciò siamo d'avviso che occorra modificare questa parte del nuovo sistema stabilendo in modo inequivocabile che dai concorsi universitari usciranno solo vincitori e non maturi, nè idonei, nè meritevoli di chiamate o come altrimenti si voglia denominarli.

VII.

DOCENTE UNICO O PLURIMO - NUOVO STATUS DEL DOCENTE

Altro problema fondamentale è quello delle categorie dei docenti. Diciamo subito che respingiamo nettamente l'idea, e, quindi, la categoria del docente unico.

Probabilmente alla soluzione del docente unico si è pervenuti più per eliminare discussioni e controversie che minacciavano l'insabbiamento del disegno di legge e per placare vivaci istanze sindacaliste che per meditata decisione. Una volta entrati nell'ordine d'idee di immettere nei ruoli universitari tutti quelli che, a qualsiasi titolo, oggi vi prestano servizio, sia *ope legis* sia mediante procedure concorsuali speciali, si è voluto eliminare anche il fragile schermo posto tra

docente straordinario e docente ordinario stabilendo che tutti coloro che entrino nei ruoli universitari abbiano, sin dal primo momento, pari dignità, rango e carriera. *Todos caballeros.*

In luogo del passaggio da straordinario ad ordinario, l'articolo 23 prevede una forma di valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente, non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo, ad opera di una Commissione unica per docenti del medesimo settore di ricerca e d'insegnamento, la quale è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione. La valutazione positiva della Commissione condiziona il passaggio alla seconda classe di stipendio. Il relatore di maggioranza ritiene che questa procedura « renderà più efficace il provvedimento e sarà di stimolo per il docente alla ricerca ed alla applicazione didattica » dato che la normazione precedente, prevedendo la perdita del posto di ruolo nel caso di giudizio negativo, al termine del periodo di straordinario, era talmente severa da trasformare il giudizio di conferma in un atto puramente formale.

Possiamo condividere solo in parte questo giudizio: se è vero che la severità della sanzione prevista dalla vigente legislazione ha, nella generalità dei casi, indotto la Commissione giudicatrice del passaggio del docente da straordinario ad ordinario ad essere quasi sempre estremamente benevola, non si vede perchè la stessa tendenza non possa verificarsi nel caso esattamente opposto di una sanzione tanto lieve. È inoltre da tener presente la circostanza che qualora anche il secondo giudizio sia sfavorevole non è prevista alcuna ulteriore sanzione; sicchè, è da considerare il caso di docenti che, pur essendo stati valutati negativamente continuano ad insegnare. E ciò, veramente rasenta lo assurdo. Nè perspicua ci sembra la soluzione di affidare compiti d'insegnamento solo ai docenti che abbiano ottenuto una valutazione positiva poichè è difficile immaginare quali altri compiti possano poi essere affidati ai docenti che abbiano ottenuto la valutazione opposta! Nè siamo d'accordo sulla idoneità dei meccanismi predisposti per ve-

rificare l'operosità dei docenti nel corso della loro carriera attribuendo ai meritevoli taluni vantaggi economici (art. 20). Infatti tali meccanismi non danno luogo ad una verifica seria ma ad una larva di verifica quale è, per l'appunto, quella legata al premio dell'anticipo di due anni per il passaggio dalla terza ultima alla penultima e dalla penultima all'ultima classe di stipendio a seguito di concorso per titoli per un numero di posti pari al 20 per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi. Questo incentivo poteva anche essere previsto ma in aggiunta e non in sostituzione di altri efficaci controlli sull'operosità scientifica dei docenti il più importante dei quali resta, a nostro avviso, l'obbligo per il singolo docente di pubblicare una relazione annuale sulla sua attività di ricerca e didattica nell'organo ufficiale di cui ogni Università dovrebbe essere dotata per espressa norma di legge.

Conclusivamente siamo per il mantenimento della duplice posizione, quella di docente straordinario e quella di docente ordinario.

Oltre al docente unico il disegno di legge prevede i docenti associati ed i lettori di lingue straniere (art. 30). Come abbiamo già osservato non possiamo non approvare la istituzione della figura del docente associato. Formuliamo però le seguenti riserve: *a*) non sembra logico che il docente associato debba essere chiamato a svolgere attività non sostitutive degli insegnamenti impartiti nel Dipartimento e quindi solo aggiuntive; *b*) non sembra opportuno prevedere la nomina a docente associato di docenti italiani di altre Università che siano collocati a riposo; se questa norma fosse approvata potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti introducendo nuovi motivi di malcostume nelle Università; *c*) la limitazione del numero dei docenti da associare (non più di un decimo dei docenti di ruolo) e della durata del contratto di associazione ad un periodo non superiore a 3 anni nonchè il divieto di rinnovarlo immediatamente, non ci sembrano condizioni valide, tanto più che è ammessa qualche ecce-

zione nei confronti dello studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso e nei confronti dei lettori di lingue straniere; *d*) non è convincente la facoltà di associare docenti di ruolo in servizio presso altre scuole: a parte il fatto che, al limite, potrebbero essere associati anche maestri di scuola materna ed elementare sta di fatto che la norma si presta ad essere strumentalizzata per fini diversi da quelli didattici.

VIII.

INCOMPATIBILITA' E TEMPO PIENO

A proposito del tempo pieno avevamo previsto nella nostra proposta che:

a) per l'esercizio delle attività politiche, amministrative e per l'espletamento di incarichi a carattere continuativo presso enti nazionali pubblici od organismi internazionali fosse previsto il collocamento in aspettativa;

b) che fossero consentiti l'esercizio della libera professione e l'adempimento di incarichi a carattere non continuativo, anche se retribuiti, presso enti nazionali pubblici o privati od organismi internazionali.

Il disegno di legge in esame, mentre prevede per i casi *sub a*) (articolo 29) il collocamento fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio, vieta tassativamente (articolo 27) l'esercizio della libera professione e l'assunzione di incarichi continuativi presso privati od enti pubblici nonchè l'iscrizione agli albi professionali. È ammessa, invece, un'attività di ricerca od applicativa o di consulenza nell'ambito dell'Università per conto di enti pubblici o privati ed a tal fine è prevista, per i docenti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale, l'iscrizione, a domanda, in elenchi speciali.

Noi riteniamo che sia preferibile la nostra soluzione in quanto vietare a tutti indistintamente i professori universitari l'esercizio delle libere professioni potrebbe sor-

tire il dannoso effetto d'impoverire l'insegnamento universitario e deprimerne il livello già ora molto elevato. Dicevamo nella relazione alla nostra proposta: « Siamo persuasi che anche la meccanica applicazione del criterio del pieno tempo, con il conseguente divieto dell'esercizio professionale nelle stesse materie dell'insegnamento, sia da respingere al fine di evitare l'impoverimento e l'abbassamento dell'insegnamento universitario. Esistono attualmente al mondo due tipi di Università: il tipo delle Università monastiche e il tipo delle Università accademiche.

Ognuno dei due tipi ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non è possibile sommare i pregi dell'uno e i pregi dell'altro. Il pieno tempo — per altro con alcune significative limitazioni — è inserito nel tipo delle Università monastiche. Non è possibile trasferirlo nelle Università accademiche senza iniziare anche in altri settori la loro trasformazione in Università monastiche.

Precisati i limiti compatibili con l'adempimento dei doveri accademici abbiamo creduto che dovesse essere salvaguardato il diritto all'esercizio professionale come mezzo di arricchimento dello stesso insegnamento. Detti limiti saranno posti in gran parte dalla instaurazione di un più assiduo e più operoso costume di lavoro nell'Università, costume che non può sorgere e formarsi che come la risultante di provvedimenti applicati su punti diversi e connessi, come, per l'appunto, la nostra proposta propone di fare. Già oggi sono presenti nell'Università docenti di pieno tempo, ma normalmente non figurano tra quelli più alacri intellettualmente e più fecondi scientificamente. I giovani che amano davvero lo studio e il sapere non apprezzano il dono di un pieno tempo materiale e preferiscono, senza esitare, il rapporto vivificante con maestri che sono davvero tali per forza di ingegno e ricchezza e saggezza di dottrina. È stato giustamente ricordato l'insegnamento di quell'insigne maestro che fu Giuseppe Capograssi le cui conversazioni con amici ed allievi avevano un valore talvolta persino superiore a quello dell'insegnamento cattedratico che d'altronde egli impartiva con la più grande scrupolosità.

Tuttavia siamo convinti che sarebbe ingiusto non tener conto, ai fini del trattamento economico, della differenza esistente fra quei docenti a cui è consentito di aggiungere allo stipendio il reddito della libera attività professionale, connessa all'insegnamento, e quei docenti che, per la natura del loro insegnamento o per altre ragioni, non possono valersi e comunque non si valgono di questa possibilità. Perciò sviluppando e in parte modificando il germe contenuto nell'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, abbiamo incluso nel nostro progetto un articolo che triplica la misura dell'attuale indennità di ricerca scientifica e stabilisce di non corrisponderla ai docenti autorizzati ad esercitare la libera professione.

Nella polemica che si è svolta e si sta svolgendo in Italia sul pieno tempo dei docenti universitari non si è tenuto e non si tiene sempre presente che quello che soprattutto occorre non è di murare gli insegnanti nell'Università, ma di far sì che agli studenti in nessun momento manchi la possibilità di un assiduo rapporto di collaborazione con i loro maestri. Anche nelle Università nelle quali è nato l'istituto del *full time* il fenomeno odierno più significativo non è tanto la presenza di docenti di pieno tempo quanto la compresenza di docenti con differenti tipi di responsabilità. In tali Università sono presenti i docenti di pieno tempo ma sono presenti altresì docenti non di pieno tempo. Questa varietà di categorie di docenti è postulata e giustificata dall'esigenza di non isolare e di non chiudere l'Università in se stessa. La presenza nelle Università di oggi di insegnanti che, per così dire, vivono e lavorano anche nel mondo esterno, giova anche agli insegnanti di pieno tempo giacché giova ad arricchire il clima morale e intellettuale di tutti quegli elementi e fermenti intellettuali che, specie per alcune discipline, si producono o si esaltano solo nel diretto contatto con la vita pratica. Perciò la tendenza di oggi più rilevante non è tanto la tendenza verso l'Università di tempo *pieno* ma verso l'Università di tempo *vario* in cui, cioè, accanto a docenti di pieno tempo vi siano altre categorie di docenti. Questa tendenza si sforza, per l'appunto, di interpre-

tare ed accogliere la presente proposta di legge che, con le norme dedicate ai docenti, pone le premesse, per un razionale uso dell'istituto del *full time* che valga ad arricchire e a rinvigorire l'Università italiana, e non, com'è stato giustamente detto, a « rimbecillirla ».

D'altra parte, com'è stato notato, esiste il pericolo che la professione si trasferisca all'interno dei Dipartimenti « e questi da strutture scientifiche, quali devono essere, vengano praticamente degradati a botteghe... ». Pensiamo che si potrebbe ripiegare sulla seguente soluzione: i professori che desiderino svolgere una libera attività professionale potrebbero chiedere di essere nominati o docenti a tempo parziale (*part time*) o anche « docenti associati per contratto » all'Università con un numero ben determinato di ore d'insegnamento e senza alcun diritto di partecipazione nè agli organi di governo nell'Università nè alle votazioni per l'elezione dei docenti chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari. Naturalmente non avrebbero diritto ad alcuna altra indennità oltre al puro stipendio. In tal modo l'Università disporrebbe di due tipi di docenti: docenti totalmente assorbiti dall'insegnamento e docenti parzialmente assorbiti dall'insegnamento quindi in condizione di esercitare le libere professioni. Si avrebbero così posizioni chiare e nette; l'insegnamento universitario non subirebbe deterioramenti di sorta e, com'è stato assai ben detto, « l'Università si arricchirebbe dei contributi di tutte le manifestazioni del pensiero scientifico, che oggi si elabora in una pluralità di sedi e di fonti ».

Con le anzidette riserve approviamo quindi il principio del tempo pieno, del resto accolto anche dalla nostra proposta, non senza però dichiarare la nostra opposizione alla minuta elencazione delle attività che il docente è tenuto a svolgere ed all'obbligo della osservanza di un preciso orario di presenza nell'Università. Tutto ciò ci sembra assai mortificante per un docente universitario. Poichè se è vero che ci sono stati e continuano ad esserci gravi abusi, essi sono limitati ad alcune ben individuate facoltà

e riguardano un numero non elevato di docenti. Mentre è fuori di dubbio che operano nelle nostre Università moltissimi docenti che compiono interamente il proprio dovere e che, dall'applicazione delle surriferite norme, riceverebbero un'offesa gratuita. Quel che invece bisognerebbe assolutamente prevedere è — come abbiamo già accennato — l'obbligo da parte di tutti i professori universitari, di ruolo od associati, di rendere nota la loro laboriosità inviando ai competenti organi universitari una relazione sulla propria attività scientifica e didattica, corredata dalle eventuali pubblicazioni, da pubblicare sul giornale o bollettino ufficiale dell'Università. Le relazioni, come hanno giustamente fatto osservare i citati autori Illuminati e Sylos Labini, « avrebbero una importanza rilevante perchè attraverso di esse, tutti, a cominciare dagli studenti (che sono gli utenti dei servizi resi dai docenti) sarebbero messi in condizione di criticare *con piena cognizione di causa* l'opera svolta dai docenti e di valutare se effettivamente il docente dedica tutte le sue energie all'Università. Non si creda che una tale procedura parta da presupposti ingenui: i docenti sono intellettuali e, come tali, temono un giudizio pubblico che, se non operano con onestà o in caso di provata falsa testimonianza sulle attività e sui fatti indicati nella relazione, può irrimediabilmente screditarli ».

Come compenso per il pieno tempo è prevista una indennità mensile pari al 70 per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili (articolo 28), a parte gli introiti per eventuali attività applicative o di consulenza da svolgere nell'ambito e nell'interesse del Dipartimento, che non possono superare al netto di due volte la somma corrispondente allo stipendio annuale (articolo 27). Non può dirsi certo che si tratti di emolumenti eccessivi specialmente se paragonati con i proventi che un docente universitario può ricavare dall'esercizio di talune libere professioni. Ma essi segnano indubbiamente un rilevante passo innanzi rispetto a quelli fissati in un primo momento, in misura assai modesta, e che non avrebbe potuto costituire valido incentivo per in-

durre se non tutti buona parte dei docenti a dedicare all'Università l'intero loro tempo.

Se poi si vuole eliminare del tutto il pericolo, da taluni prospettato, che i docenti possano essere distratti dal loro compito da interessi di natura economica, allora occorrerebbe vietare qualsiasi remunerazione per attività applicative o di consulenza anche nell'ambito dipartimentale ma prevedere una indennità di ricerca da corrispondere a tutti i docenti a pieno tempo di importo almeno pari a quello sopraindicato.

IX.

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Il disegno di legge prevede i seguenti organi di governo dell'Università: Consiglio nazionale universitario; Consiglio di ateneo e rettore; Consiglio di Dipartimento e direttore; Consiglio di corso di laurea e Presidente.

Esaminiamoli in breve separatamente.

a) *Consiglio nazionale universitario.*

Il Consiglio nazionale universitario, di cui il disegno di legge tratta negli articoli 46, 47 e 48, dovrebbe avere la funzione primaria non solo di coordinare le autonomie universitarie ma anche di garantirle. Perciò non sembra completa e pertinente la formulazione del primo comma del citato articolo 46.

Circa la composizione del Consiglio nazionale universitario, il fatto di non avere previsto che i membri eletti dal corpo docente universitario debbano obbligatoriamente appartenere, per una certa percentuale, al settore dell'insegnamento scientifico e, per un'altra percentuale, al settore dell'insegnamento umanistico, in modo da assicurare sicure competenze in entrambi i settori per poter provvedere ai compiti quasi esclusivamente tecnici della prima sezione del Consiglio superiore, la quale è destinata ad essere assorbita dallo stesso Consiglio nazionale universitario, ha obbligato ad istituire,

presso di esso, Commissioni consultive di settore, composte di non meno di sette e di non più di undici membri eletti ogni quadriennio, dai Consigli dei dipartimenti affini riuniti in collegio unico nazionale. (Ma chi è che dichiara « l'affinità » è sempre il Consiglio nazionale universitario il quale potrebbe, in ipotesi, anche non disporre delle competenze necessarie per una siffatta dichiarazione!). Per motivi della stessa natura, poi, l'articolo 97 stabilisce che, ai fini della applicazione dell'articolo 79, che ha per oggetto il conferimento delle lauree e dei diplomi nella prima attuazione della legge di riforma, siano costituiti presso la commissione di cui allo stesso articolo 97 anche dei Comitati tecnici dei quali dovranno far parte i rappresentanti di ciascun corso di laurea e di diploma esistenti presso ogni Università.

Si è così grandemente ingigantito il corpo del Consiglio nazionale universitario in quanto le *Commissioni* anzidette, divengono parti inscindibili del Consiglio nazionale universitario. Il Consiglio nazionale universitario appare quindi diviso in due corpi: un corpo centrale, fortemente politicizzato, ed un corpo tecnico costituito dalle ricordate appendici. A parte i pericoli derivanti da una estrema politicizzazione del corpo centrale, si pone il problema dei rapporti tra di esso e dette sue appendici: alla disciplina di tali rapporti, nel silenzio del testo legislativo, dovrebbe provvedere il regolamento che, in base all'ultimo comma del citato articolo 46, il Consiglio nazionale universitario è tenuto ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti. Poiché, però, alle commissioni consultive di settore spetta di trattare questioni squisitamente tecniche, non si vede come il Consiglio nazionale universitario potrà, essendo organo essenzialmente politico discostarsi dalle loro decisioni. Continuiamo, perciò, a ritenere preferibile la soluzione prospettata dalla nostra proposta secondo la quale il Consiglio nazionale universitario è organizzato come organo politico e tecnico insieme ed è quindi pienamente idoneo a decidere *direttamente ed autonomamente* in ordine ai vari argomenti che gli sono sottoposti.

Infine non si può non osservare che esiste il pericolo che il Consiglio nazionale universitario da organo garante e coordinatore della autonomia universitaria possa, nel corso del suo funzionamento, mutarsi in organo conculcatore dell'autonomia delle singole Università. Il pericolo non è immaginario (anche se il relatore di maggioranza afferma che in Commissione è stata decisa una riduzione delle competenze del Consiglio nazionale universitario proprio allo scopo di consentire all'autonomia delle singole Università di esplicarsi nel miglior modo possibile): infatti attraverso la formulazione del programma nazionale che riguarda l'edilizia, gli organici del personale, eccetera, il Consiglio nazionale universitario potrebbe essere indotto a far prevalere i suoi poteri su quelli autonomi delle singole Università. Certo è prematuro pronunciarsi sin d'ora al riguardo in modo definitivo, essendo necessario attendere che il Consiglio nazionale universitario cominci a funzionare concretamente: qui si è voluto soltanto prospettare un problema che non è di carattere secondario.

b) *Consiglio di Ateneo.*

Secondo il dettato del primo comma dell'articolo 41, spetta al Consiglio di Ateneo la funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna Università. Poiché il Consiglio di Ateneo, attraverso la Giunta, è chiamato a svolgere le funzioni che già appartenevano al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, funzioni quasi tutte d'ordine tecnico, sarebbe stato opportuno prevedere una maggiore percentuale di docenti di ruolo rispetto a quella delle altre componenti del mondo universitario. Riteniamo, inoltre, secondo un suggerimento della Conferenza permanente dei Rettori del maggio 1969, che dovrebbero essere chiamati a far parte del Consiglio di Ateneo anche rappresentanti di Enti che interessino la Università e la cui determinazione sarebbe opportuno lasciare al regolamento di Ateneo. Bisognerebbe poi statuire che della Giunta debba sempre essere chiamato a far parte il Direttore amministrativo dell'Università.

Il disegno di legge non accenna alla facoltà del Rettore di nominare uno o più pro-Rettori, a seconda delle dimensioni dell'Università, ed all'altra facoltà di nominare, nell'ambito della Giunta, un Comitato esecutivo attribuendo a ciascun membro incarichi specifici affinché il Rettore possa disporre d'un corpo di coadiutori che collaborino continuamente con lui nei vari settori, il che diventa necessario soprattutto nelle grandi Università. È una lacuna da colmare.

c) *Consiglio di Dipartimento.*

Come il Dipartimento è la fondamentale struttura dell'Università così il Consiglio di Dipartimento ne è il principale motore: spetta infatti al Consiglio di Dipartimento (articolo 42) — nel quale la percentuale dei docenti di ruolo (50 per cento) bilancia quella delle altre componenti del mondo universitario (25 per cento studenti; 15 per cento ricercatori universitari ed assistenti del ruolo ad esaurimento; 10 per cento personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario) — eleggere le rappresentanze universitarie nei Consigli di Ateneo e nell'Opera universitaria nonché le Commissioni consultive di settore, organi consultivi del Consiglio nazionale universitario, come abbiamo visto.

Il problema di fondo del Dipartimento è quello della sua direzione. Sarà il Consiglio a dirigerlo? Il « direttore » avrà quindi funzioni di mera attuazione delle decisioni consiliari? Ed allora si dovrebbe parlare non tanto di direttore quanto di presidente. Sarà il direttore? Ed allora bisogna dire chiaramente che il Consiglio ha una funzione puramente consultiva. I due metodi, entrambi democratici, possono essere adottati indifferentemente; quello adottato dal disegno di legge è un sistema spurio che va corretto.

d) *Consiglio di Corso di laurea o di diploma.*

Il Consiglio di Corso di laurea di cui tratta sbrigativamente in due commi l'articolo 43 si presenta, lo abbiamo già rilevato,

come un moncone della facoltà. Esso ha competenze ridotte; può avanzare proposte al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio di Ateneo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

Potrebbe apparire strano che si voglia tenere in piedi questo organo quando contemporaneamente si aboliscono le facoltà e gli istituti e quando le funzioni che esso è chiamato ad esercitare potrebbero facilmente essere svolte dal Dipartimento che ha istituito la facoltà. Senonchè mantenendo il valore legale del titolo di studio — valore legale non attribuibile ovviamente che ad un titolo conclusivo in qualche modo connesso con la vita pratica — non si può non conservare la laurea e quindi si debbono conservare i corsi di laurea.

X.

PARTECIPAZIONE
DELLE VARIE COMPONENTI
DEL MONDO UNIVERSITARIO
AGLI ORGANI DI GOVERNO
UNIVERSITARIO

Gli elaboratori del disegno di legge si sono evidentemente imbattuti nella stessa difficoltà nella quale noi ci imbattemmo predisponendo la nostra proposta di riforma universitaria: il dosaggio delle varie componenti del mondo universitario negli organi di governo. Essi lo hanno risolto dando la prevalenza, nel Consiglio di Ateneo, alle altre componenti universitarie (60 per cento) nei confronti delle rappresentanze dei docenti di ruolo (40 per cento); assicurando — come abbiamo visto — la parità tra le due rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento (50 per cento dei docenti di ruolo e 50 per cento delle altre componenti), e dando la prevalenza, nei Consigli di Corso di laurea o di diploma, ai docenti rispetto alle rappresentanze degli studenti che non possono superare il 70 per cento del numero dei docenti del corso di laurea o di diploma, di ruolo, associati e lettori.

Noi, per la verità, riteniamo che, una volta attuata la struttura dipartimentale del-

l'Università e l'obbligo del tempo pieno, i professori di ruolo, essendo destinati a conferire il maggior rapporto al funzionamento degli organi di governo ed essendo essi soltanto chiamati a dirigerli, dovrebbero poter contare su di una percentuale maggioritaria in tutti gli organi di governo. (Il problema non si pone per il Consiglio nazionale universitario le cui funzioni propriamente tecniche saranno adempiute da personale docente eletto dai Consigli di Dipartimento).

Per quanto riguarda in particolare gli studenti il discorso si fa più difficile. Pare a noi che sia giunto il momento di domandarsi se la presenza dei rappresentanti degli studenti sia voluta o desiderata dagli stessi interessati e se sia conforme agli interessi generali del funzionamento dell'Università e degli studi che vi si compiono. In caso negativo occorrerebbe vedere se non sia il caso di proporre altri tipi di presenza degli studenti negli organi di governo universitari.

Tranne in alcune piccole Università dove già esiste la partecipazione diretta di rappresentanze studentesche negli organi di governo e dove questa stessa partecipazione va ovviamente rispettata, non sembra che essa sia davvero voluta dalle masse studentesche con la stessa intensità e decisione di qualche anno fa quando anche noi ritenemmo di trovarci di fronte ad una irrinunciabile richiesta degli studenti decidendo, di conseguenza, di organizzare gli organi di governo dell'Università in modo che tutte le componenti del mondo universitario — tra cui, naturalmente, gli studenti — vi fossero rappresentate. Com'è stato giustamente osservato, sembra che gli stessi studenti si siano resi conto che una partecipazione dei loro rappresentanti, in seno agli organi di governo universitario, come regola generale ed uniforme, sia funzionalmente quasi impossibile nelle grandi Università, a causa del rilevante numero dei rappresentanti, e che essa possa creare delle situazioni difficili anche nelle piccole Università. Abbiamo visto che, ad esempio, in base all'articolo 41, la Giunta di Ateneo, sostituendosi al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, è chiamata ad esercitare le funzioni. Sono funzioni squisitamente amministrative, non di rado complicate, che

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiedono, nelle persone chiamate a svolgerle, una specifica competenza oppure una esperienza non attingibile in età ancora giovane. Quando nell'articolo in esame si fa bilanciare, per così dire, il 40 per cento dei docenti col 35 per cento degli studenti (insieme con i ricercatori si arriva al 50 per cento) ovviamente si concede agli studenti un peso decisionale del tutto sproporzionato alle loro effettive capacità e possibilità.

D'altra parte sembra che la partecipazione degli studenti negli organi di governo universitari — come del resto ha rilevato il relatore di maggioranza — non figurì più tra gli obiettivi essenziali dei movimenti di contestazione universitaria. Che la partecipazione studentesca abbia quanto meno suscitato delle perplessità negli elaboratori del disegno di legge è dimostrato dal testo dell'articolo 44 con il quale si dichiara libera la partecipazione degli studenti ai suddetti organi; si prevede che essi possano decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di tali organi e infine si statuisce che la eventuale loro non partecipazione non invalidi la costituzione degli organi stessi.

Sembrerebbe perciò opportuno ripiegare su d'una forma di partecipazione indiretta e, in ogni caso, opzionale la quale potrebbe realizzarsi — com'è stato suggerito — prevedendo il diritto degli studenti di costituire, secondo modalità da determinare in questo disegno di legge, organismi autonomi rappresentativi degli studenti stessi nel seno di ogni Università, con funzioni di consultazione e di controllo in rapporto agli organi di governo universitari. A tali organismi — commissioni o delegazioni che dir si voglia — dovrebbe essere riconosciuto il diritto di presenziare a tutte le riunioni degli organi di governo — tranne casi eccezionali da indicare tassativamente — prescrivendo, al tempo stesso, a questi ultimi l'obbligo di pubblicare nel bollettino o giornale ufficiale dell'Università, tutte le deliberazioni, con relativa motivazione, contestualmente alle osservazioni degli organismi rappresentativi studenteschi ed alle contro-deduzioni degli organi di governo. Dovrebbe poi prescriversi l'obbligo di aprire

nella riunione successiva degli organi di governo, un dibattito sulle anzidette osservazioni e controdeduzioni allo scopo di decidere se accogliere le osservazioni degli organi studenteschi, modificando, di conseguenza, le precedenti deliberazioni, oppure respingerle ma sempre con ampia motivazione. In questo modo ciascuno farebbe la sua parte assumendosi precise responsabilità. Le critiche ed il controllo del corpo studentesco dovrebbero potersi esercitare anche nei confronti della attività sicientifica e didattica dei docenti che, come si è accennato, sarebbero tenuti a renderne conto nel giornale ufficiale dell'Università: al riguardo sarebbe opportuno stabilire che lo stesso bollettino o giornale abbia l'obbligo di pubblicare tutte le critiche mosse all'anzidetta attività dei docenti da singoli o da gruppi di studenti.

È, comunque, nostro convincimento che l'attività di controllo e di critica degli studenti non abbia bisogno di essere oggetto di numerose e minuziose norme della legge generale di riforma, essendo sufficiente accennarvi per linee molto generali, demandando poi agli statuti delle singole Università di definire, nel particolare, le forme ed i modi con cui essa concretamente dovrà attuarsi. È questo uno dei campi in cui l'autonomia universitaria dispone di un grande spazio per svolgersi e svilupparsi; se vogliamo renderla effettiva dobbiamo darle occasione di manifestarsi soprattutto in quei settori nei quali una minuziosa regolamentazione *ab externo* nonchè tradire e vulnerare il concetto stesso di autonomia finirebbe col produrre risultati opposti a quelli voluti.

XI.

TITOLI DI STUDIO

Il disegno di legge prevede che l'Università rilasci solo due titoli finali di studio: la laurea od il diploma ed il dottorato di ricerca. La laurea od il diploma si conseguono, secondo l'articolo 15, da quegli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi, secondo il piano stabilito, e, superate le prove prescritte, ottengano un giudizio positivo sul-

la loro preparazione culturale in base alla discussione di un elaborato, preparato con l'ausilio dei docenti di Dipartimento, sostenuta con una Commissione di docenti nominata dal presidente del rispettivo corso di laurea; il dottorato di ricerca (articolo 19), qualifica accademica, valutabile soltanto nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, si consegue da coloro che, dopo la laurea, abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuti da un'apposita commissione. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato da annuali verifiche delle ricerche in corso; a sua volta il CNU determina i Dipartimenti presso i quali potrà essere conseguito l'anzidetto dottorato. Anche liberi ricercatori possono conseguire il dottorato di ricerca.

Le norme come sopra riassunte inducono alle seguenti considerazioni:

a) Laurea. Dire che la laurea si consegue dopo la discussione di un elaborato significa ricorrere ad una formula ipocrita. Cosa vuol dire elaborato? Se con questa parola si è voluto intendere un lavoro di un certo livello e, comunque, più impegnativo dell'attuale tesi, bisogna dire che difficilmente al termine degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma lo studente è in grado di prepararlo, tranne rarissime eccezioni. Sarebbe quindi più rispondente alla sincerità prevedere semplicemente che la laurea o il diploma si conseguono dopo che siano stati sostenuti, con esito positivo, tutti gli esami del piano di studio;

b) Dottorato di ricerca. Molta acqua è stata versata nel vino dell'istituto così come era stato originariamente concepito e delineato dal momento che è scomparsa la limitazione del *numerus clausus* derivante dalla procedura concorsuale d'ingresso e che al dottorato possono accedere tutti i laureati con possibilità di conseguire il titolo presentando, a conclusione degli studi, risultati di valore scientifico. Data l'importanza che dovrebbe assumere il titolo di dottore di ricerca sarebbe opportuno non ricorrere alla formula ambigua dei « risultati » ma prevedere,

per il rilascio del titolo, la condizione della elaborazione di una tesi giudicata degna di pubblicazione.

Secondo quanto afferma il relatore non sarebbe stato più contemplato tra la maturità liceale e la laurea od il diploma quel titolo intermedio postulato dalla Commissione di indagine, previsto dal disegno di legge governativo n. 2314 ed incluso nella nostra proposta, che è il diploma. Siamo del parere che tale titolo sia indispensabile per coloro che, specialmente nel campo tecnologico, vogliono conseguire una preparazione più avanzata. Del resto a quale risultato conducono i corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, organizzati nell'ambito dipartimentale, di cui tratta il secondo comma dell'articolo 8 se non a tale tipo di diploma? Probabilmente su questo punto considerazioni di carattere politico hanno prevalso sulle considerazioni di carattere tecnico; senonchè anche questa volta, come sempre accade in simili casi, ciò che è cacciato da una parte rientra necessariamente dall'altra.

Secondo noi è indispensabile prevedere espressamente il rilascio, da parte dell'Università, del diploma come titolo intermedio tra maturità e la laurea o il diploma finale;

c) Molto grave, ci appare, infine, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 19 secondo cui il CNU determina i Dipartimenti presso i quali per efficienza di attrezzature e numero dei docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca. Vi saranno così Dipartimenti privilegiati e Dipartimenti non privilegiati: è facile supporre che i primi apparterranno alle grandi Università. In tal modo ancora una volta le piccole Università vengono mortificate e sacrificate mentre viene favorita la frequenza delle grandi Università con l'effetto di renderle sempre più pletoriche e meno efficienti. Non si vede poi perchè coloro che risiedono in un piccolo centro universitario, i cui Dipartimenti siano sprovvisti dei corsi di dottorato di ricerca, debbano essere costretti, se vogliono conseguire il relativo titolo, ad emigrare in altre Università, con grave disagio economico!

XII.

RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE

Sono note le polemiche sorte intorno alla sopravvivenza o meno della figura dell'assistente universitario. Gli « abolizionisti » si sono richiamati alla necessità di porre fine agli abusi cui quella figura ha dato luogo. Il relatore di maggioranza ricorda che il rapporto di dipendenza diretta tra professore cattedratico ed assistente ha assunto non solo un aspetto paternalistico ma anche il carattere di una vera e propria *soggezione*; che è avvenuta una deviazione dai compiti originali essendo l'assistente diventato il sostituto del docente sia negli esami che nelle lezioni e nella guida degli allievi; che è stato perso di vista il fine primario della funzione dell'assistente e cioè lo studio e la ricerca in vista della continuazione della carriera scientifica.

I sostenitori della soppressione della figura dell'assistente universitario hanno prevalso senza molte difficoltà. Le cose però si sono complicate quando si è trattato di decidere se sostituire o meno l'assistente con una figura nuova che desse ai giovani studiosi una posizione adeguata e dignitosa e comunque tale da consentirgli di svolgere attività di ricerca e di studio, permettendo nello stesso tempo ai docenti di ruolo di avvalersi di collaboratori (indispensabili soprattutto nel campo della medicina) non ad essi legati da alcun rapporto diretto ma dipendenti esclusivamente dal Dipartimento. Questa seconda tesi ha trovato accoglimento da parte della Commissione che, in un primo momento, si è orientata nel senso di sostituire l'assistente con la figura dell'*aiuto*, termine mutuato soprattutto dal campo ospedaliero e clinico-universitario. In un secondo momento si è deciso invece di ripiegare su di un'altra soluzione creando la figura del ricercatore universitario del quale si occupano gli articoli 31, 32, 33, 34.

Tali articoli stabiliscono che: i laureati da non oltre cinque anni, che superino un apposito concorso, vengono assegnati presso un

Dipartimento quali ricercatori universitari con compiti di ricerca e di studio per la propria preparazione, di assistenza agli studenti nei loro studi, di collaborazione col Dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni; *ad essi non possono essere affidati compiti di insegnamento*; si diventa ricercatori in base ad un concorso le cui modalità, come abbiamo ricordato parlando dell'autonomia, sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario; i vincitori hanno diritto ad un assegno individuale ed indivisibile concesso per un quinquennio, prorogabile per un altro biennio per coloro che conseguono il dottorato di ricerca e suscettibile di ulteriore proroga biennale con motivata deliberazione del Consiglio di Dipartimento; sia la conferma che le proroghe possono essere deliberate dal Consiglio medesimo per riconosciuto valore dell'attività scientifica anche nei confronti del ricercatore universitario che non abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca; l'assegno è di 2 milioni annui per i primi due anni; di 2.500.000 per gli altri tre anni; di 3.000.000 per gli eventuali altri quattro anni di cui due di conferma e due di proroga; i modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento il quale può, con motivazione, proporre alla Giunta di Ateneo, cui spetta di decidere, la decadenza dell'assegno; l'attività svolta come ricercatore nel primo quinquennio dà diritto alla valutazione del titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni mentre coloro che abbiano ottenuto la conferma o l'ulteriore proroga possono ottenere (come del resto è previsto attualmente per gli assistenti universitari di ruolo con una certa anzianità di servizio) la nomina o nel ruolo dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, oppure, per determinate aliquote di posti, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni.

In tal modo sia i dottori di ricerca sia i ricercatori universitari vengono a costituire il vivaio dei futuri docenti universitari; e bene è stato fatto a creare questa duplice fonte in quanto non poteva considerarsi suffi-

ciente il solo vivaio dei dottori di ricerca, una buona parte dei quali è prevedibile si indirizzi verso i settori della ricerca nell'industria privata o in enti pubblici diversi da quelli universitari. D'altra parte se i concorsi per professore universitario diverranno, come noi ci auguriamo, una cosa seria sarà necessario un periodo minimo di preparazione di 6-7 anni che difficilmente un numero sufficiente di giovani studiosi avrebbe potuto affrontare con l'ausilio delle sole borse di studio.

La reintroduzione della figura dell'assistente, sia pure sotto forma di ricercatore, è da considerare senz'altro provvida in quanto — come esattamente hanno osservato i professori Illuminato e Sylos Labini nel loro già ricordato studio — è destinata a riempire un vuoto effettivo, dannoso dal punto di vista generale e da quello particolare, specialmente nel settore della medicina.

Siamo perciò favorevoli alla normazione su questo punto anche se non possiamo esimerci dal muovere i seguenti rilievi:

1) sarebbe stato opportuno prevedere l'attribuzione ai ricercatori anche di compiti di insegnamento, purchè bilanciati e coordinati con quelli di ricerca, ferma restando la loro immediata e diretta dipendenza dal Dipartimento e non dal docente di ruolo per evitare posizioni di sudditanza rispetto a quest'ultimo.

Sta bene che i ricercatori debbano pensare in primo luogo « alla ricerca ed allo studio ai fini della propria preparazione scientifica » ma sarebbe stato anche loro interesse (oltre che interesse dell'Università) compiere un periodo di rodaggio nell'insegnamento tanto più se si guarda alle norme relative all'immissione dei ricercatori stessi, che si trovino nelle condizioni dianzi ricordate, nel ruolo dei docenti di istituti secondari.

2) Gli assegni che in un primo momento erano attribuiti ai dottori di ricerca sono ora invece attribuiti ai ricercatori; forse sarebbe stata preferibile un'altra soluzione e cioè conservare gli assegni ai dottori di ricerca e prevedere per i ricercatori stipendi normali per una durata massima di nove anni sotto condizione di conferma annuale in rapporto

al giudizio espresso dal Consiglio di Dipartimento restando sempre fuori discussione che la figura del ricercatore, come del resto quella dell'assistente o dell'aiuto, debba essere considerata come *figura necessaria ma temporanea*.

3) Non possiamo approvare la facoltà concessa al Consiglio di Dipartimento di deliberare la conferma dell'attribuzione dell'assegno e la eventuale proroga per « riconosciuto valore dell'attività scientifica del ricercatore », anche se questi non abbia conseguito il dottorato.

A parte il fatto che non si vede perchè chi fornisce prova di così eccezionale valore nella sua attività di studioso si astenga poi dal conseguire il titolo di dottore di ricerca, sarebbe indispensabile predeterminare sin da ora e quindi nel testo di questo disegno di legge i criteri oggettivi per la concessione del beneficio di cui trattasi.

4) Sarebbe stato opportuno prevedere per i ricercatori anche un soggiorno obbligatorio all'estero di una congrua durata, attribuendo ad essi, per l'occasione, un assegno speciale.

5) Riteniamo che sia da modificare la norma del secondo comma dell'articolo 33 nel senso che contro la decisione della decadenza dell'assegno debba essere previsto il ricorso dell'interessato al CNU.

XIII.

SISTEMAZIONE IN RUOLO DEGLI ATTUALI DOCENTI

Le più importanti tra le disposizioni speciali e transitorie concernono la sistemazione in ruolo degli attuali docenti universitari. Vi saranno categorie che entreranno in ruolo con un meccanismo automatico, mentre altre avranno il diritto di partecipare a concorsi speciali. Ci sembra che la differente procedura non influisca sul risultato finale dal momento che i concorsi speciali saranno banditi per un numero di posti corrispondente, grosso modo, a quello dei docenti che avranno diritto a parteciparvi.

In base all'articolo 61 risultano compresi nella prima categoria, oltre naturalmente agli attuali docenti ordinari e straordinari: a) i professori aggregati; b) coloro che siano stati o siano compresi in una terna anche non più valida, per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso universitario già espletato o in corso di espletamento; c) gli incaricati d'insegnamento ufficiale per almeno nove anni, di cui almeno due nell'ultimo quinquennio, liberi docenti confermati o dichiarati maturi; d) gli assistenti universitari di ruolo o i vincitori di concorso di scuola secondaria superiore, con incarichi universitari per almeno sette anni, di cui almeno due nell'ultimo quinquennio, che siano o liberi docenti confermati o maturi in un concorso a cattedra; e) gli assistenti universitari di ruolo che da 7 anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto che siano liberi docenti confermati ovvero abbiano ottenuta la maturità in un concorso universitario.

Come si vede, ad eccezione dei professori ordinari e straordinari e di coloro che, essendo stati regolarmente ternati e, per ragioni varie, non sistemati nei ruoli, ne hanno pieno titolo, numerosi docenti ottengono il beneficio della immissione in ruolo *ope legis* senza particolari meriti poichè ovviamente lo *status* di professore aggregato o di assistente, il superamento dell'esame di abilitazione alla libera docenza od il raggiungimento di una certa anzianità nell'incarico d'insegnamento, anche se si tratta di insegnamento ufficiale, non possono ovviamente considerarsi titoli sufficienti per l'automatico accesso al più alto grado dell'insegnamento. E tanto meno si può consentire alla normazione di cui all'articolo 62, concernente i concorsi speciali per ben 4.000 posti, cui hanno diritto di partecipare gli incaricati d'insegnamento ufficiale per almeno tre anni anche non consecutivi e gli assistenti universitari in ruolo con la stessa anzianità minima nonchè i professori delle scuole di ostetricia purchè in possesso dell'abilitazione alla libera docenza ed altresì coloro che abbiano conseguito la libera docenza entro il 1970, e siano incaricati o assistenti di ruolo. In altri termini o con il sistema dell'ingres-

so automatico nei ruoli o con il sistema dei concorsi speciali, se non tutta la gran parte di coloro che attualmente prestano la loro opera nell'Università quali docenti riusciranno ad entrare nei ruoli.

Le anzidette disposizioni sono state duramente criticate e, secondo noi, con piena ragione ove si consideri che l'unico scopo che mercè di esse si intende raggiungere non è quello di soddisfare l'esigenza dell'Università di disporre di un maggior numero di docenti qualificati (perchè, anzi, si raggiunge lo scopo esattamente opposto) ma, com'è stato giustamente osservato, soltanto quello di « tacitare o placare quegli incaricati e quegli assistenti che si erano costituiti in gruppi di pressione per dare l'assalto alla diligenza. È una sacrosanta verità affermare che numerosi incaricati e numerosi assistenti (fra quelli che vivono effettivamente nella Università e che si dedicano agli studi) nell'attuale sistema hanno subito e subiscono angherie da parte di non pochi professori di ruolo e che comunque sono stati e sono ingiustamente sacrificati. Ma non si rimedia a queste ingiustizie con un'*allegra* immissione in massa, gratuita o semigratuita; a queste ingiustizie si rimedia trasformando il sistema e non allargandone ed aggravandone i vizi ». È difficile non concordare con queste considerazioni.

Noi sentiamo il dovere di richiamare fermamente l'attenzione di tutte le parti politiche, ed in particolare del partito di maggioranza relativa, sulle gravi, incalcolabili conseguenze connesse all'inevitabile declassamento del corpo docente universitario che deriverebbe dall'applicazione delle norme, come sopra riferite, del disegno di legge in esame. Che la prevista sistemazione in ruolo non fuoriesca dagli schemi delle analoghe sistemazioni di altre categorie di personale docente è dimostrato — se di dimostrazione vi fosse bisogno — dal fatto che nella predeterminazione del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice dei concorsi speciali, i titoli di carriera e di anzianità ricevono una valutazione superiore a quella prevista per le pubblicazioni scientifiche (20 punti contro 15), invertendosi, in tal modo, la graduatoria delle preceden-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ze fissate nel primo comma dell'articolo 62 (titoli di operosità scientifica, di anzianità e di carriera). Il processo di licealizzazione della nostra Università riceve così una ulteriore spinta.

C'è poi, da considerare la particolare condizione in cui si troveranno i docenti destinati ad essere sistemati nei ruoli. Aggiungendo beneficio a beneficio, privilegio a privilegio, essi, nella quasi totalità, andranno ad occupare le cattedre nelle Università ove ora insegnano con l'effetto di bloccare il trasferimento nelle grandi sedi di quei docenti che, a suo tempo, hanno vinto regolari concorsi dopo un non breve periodo di attesa che, se può coincidere con le scadenze fissate dai « baroni » per la scaglionata sistemazione dei loro discepoli, coincide però anche con il tempo della necessaria maturazione di un docente universitario.

Per venire incontro alle richieste sindacali delle varie categorie di docenti — poichè di questo in fondo si tratta — si poteva imboccare un'altra strada che, pur tenendo nel debito conto le istanze delle categorie, avrebbe salvaguardato la piena qualificazione del corpo docente. Ossia per il personale docente universitario non di ruolo, attualmente in servizio, si potevano prevedere due specie di sistemazioni — in alternativa o congiuntamente —, ruoli transitori ad esaurimento e contratti di associazione rinnovabili immediatamente ed automaticamente, purchè venisse accertato *un minimo* di operosità scientifica e didattica. Il personale così sistemato avrebbe potuto, se si fosse sentito in grado, partecipare ai concorsi ordinari, secondo la nuova procedura fissata dal disegno di legge (venendo inquadrato, in caso di vittoria, con una adeguata classe di stipendio) mentre, in caso contrario, oppure nel caso in cui non fosse riuscito a superare i concorsi, sarebbe rimasto pressappoco nella presente situazione con un equo trattamento economico. Questa soluzione risulta, del resto, accolta, in base all'articolo 69, per gli assistenti ordinari, di cui si prevede la sistemazione in un ruolo ad esaurimento nel quale, per effetto della norma dell'articolo 71, avranno diritto di accesso anche i tecnici laureati, nonchè, in base all'articolo 68, per i do-

centi incaricati di insegnamento ufficiale, alla data di entrata in vigore della legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, dei quali si prevede la sistemazione con contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, ed in soprannumero rispetto all'aliquota più sopra indicata.

Alla obiezione che, in fondo, con i provvedimenti previsti dal disegno di legge, si immetterebbe in ruolo personale che già insegna nelle Università, sia pure con altra veste e qualifica, si può e si deve replicare che una cosa è prendere atto dello stato di necessità prodotto dall'esplosione scolastica che si è manifestata in forma particolarmente violenta nell'Università ed un'altra cosa è predisporre i quadri dei docenti universitari per l'avvenire. Una volta tutelate, com'è giusto e doveroso, le posizioni giuridico-economiche del personale docente non di ruolo oggi in servizio, dando ad esso una sistemazione dignitosa, qual è quella da noi proposta, il nostro sguardo deve volgersi alle nuove leve degli studiosi destinate a diventare la linfa necessaria a rinvigorire la ricerca e l'insegnamento universitari.

Nè, secondo noi, vale l'obiezione del senatore Codignola il quale ha dichiarato che « non era possibile lasciare ai tremila docenti di ruolo esistenti l'onere e la responsabilità del reclutamento di altri ventimila docenti e quindi bisognava in qualche modo allargare subito il potenziale corpo giudicante ». Infatti, in primo luogo, con la nuova procedura concorsuale molti degli inconvenienti sinora lamentati sono destinati a scomparire ed in secondo luogo, un corpo docente giudicante allargato non sufficientemente qualificato non è certo da considerare preferibile — per chi voglia sul serio il bene dell'Università — ad un corpo giudicante ristretto ma qualificato com'è da considerare, tranne pochissime eccezioni, l'attuale corpo docente universitario.

Molte riserve dobbiamo infine sollevare per ciò che riguarda il numero dei posti di docenti da assegnare con la procedura concorsuale normale di cui all'articolo 21 nel periodo dal 1973 al 1976 per un totale di 11.000 posti (art. 65) cui bisogna aggiungere i posti

che si renderanno disponibili, per le normali vacanze, nell'anzidetto periodo, nonché gli altri 1.000 posti conferibili per l'anno 1972 a seguito dell'espletamento di concorsi cui provvederanno le Commissioni giudicatrici previste per i concorsi speciali e nominate a mente dell'articolo 64. Dal 1972 al 1977-78 si dovranno quindi coprire ben dodicimila nuovi posti di docente universitario; il totale dei posti in organico per il 1977, risultante dalla tabella A allegata al disegno di legge, risulta di 22.000 posti. Che un così ragguardevole numero di posti possa essere ricoperto nell'arco di un sessennio, dal 1972 al 1976-77, con personale pienamente idoneo ci sembra estremamente improbabile. L'esistenza di organici così ricchi da saturare in tempi così brevi indurrà a fugare eccessive preoccupazioni per la scelta del personale docente destinato ad esservi immesso.

XIV.

DIRITTO ALLO STUDIO

Dobbiamo anzitutto constatare, non senza compiacimento, che gli articoli dedicati al diritto allo studio hanno recepito non poche delle norme della nostra proposta di legge dedicate allo stesso argomento, quali, ad esempio, quelle concernenti le provvidenze per gli studenti lavoratori; i prestiti d'onore, eccetera.

In linea preliminare dobbiamo osservare che il diritto allo studio ha possibilità di essere concretamente attuato a livello universitario solo se esso è stato attuato a monte, ossia a livello della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'opera svolta a livello universitario sarà proficua nella misura in cui si porrà come il completamento di un intero processo, il cui inizio deve risalire alla scuola secondaria e forse anche a quelle elementare e materna.

Per quanto riguarda le norme particolari di questa parte del disegno di legge, osserviamo quanto segue.

1. — In base all'articolo 35 « i servizi intesi a favorire la vita comunitaria, eccetera... » occupano nella graduatoria delle

provvidenze il terzo posto dopo il beneficio dell'esonero dalle tasse e dai contributi e di quello degli assegni di studio. Nella nostra proposta le provvidenze rese in servizi precedono le altre. Ed è questo l'ordine delle precedenza che, a nostro avviso, occorre osservare. Lo scopo da raggiungere è infatti quello di assistere lo studente principalmente attraverso i servizi perchè l'assistenza realizzata con altri strumenti non è sufficiente ed in ogni caso è sempre mortificante.

2. — L'importo dell'assegno di studio di cui all'articolo 36, sia di quello semplice — 300.000 lire annue — sia di quello maggiorato ed elevato a 500.000 lire annue non può dirsi certo sufficiente ai bisogni degli studenti meritevoli che versino in disagiate condizioni economiche. Ci rendiamo pienamente conto delle enormi difficoltà di carattere finanziario che incontrerebbe la richiesta di una ulteriore elevazione dell'importo degli assegni stessi, ma non possiamo ignorare che uno studente universitario che oggi sia costretto a vivere in una grande città, lontano dalla famiglia e senza alcun altro aiuto finanziario, difficilmente riesce a cavarsela con poco più di 60.000 lire al mese. Ecco perchè noi insistiamo affinchè vengano incrementate in modo massiccio le provvidenze in servizi, collegi universitari, posti gratuiti — vitto e alloggio — nelle case dello studente, eccetera. Ad ogni modo interessa qui rilevare che l'esperienza di questi anni ha dimostrato che riescono a fruire dell'assegno di studio anche studenti di cui non si può dire che eccellano negli studi mentre restano esclusi studenti meritevoli, pur possedendo i requisiti previsti dalla legge. Perciò, ferma restando, in via generale, l'esigenza, dianzi rilevata, della revisione della misura degli assegni di studio, riteniamo indispensabile che siano modificati radicalmente i criteri di attribuzione degli assegni di cui trattasi, in modo da attuare effettivamente la norma costituzionale.

3. — Perplessità suscitano in noi le norme di cui ai commi quattro e seguenti dell'articolo 38. Che gli studenti proponcano l'istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore eguale a quel-

li ufficiali, è iniziativa alla quale si può anche consentire. Invece è da respingere decisamente quella parte dell'articolo secondo la quale è in facoltà degli studenti proporre anche il docente o l'esperto responsabile di detti corsi ed è prevista la possibilità del Consiglio di dipartimento di provvedere conformemente alle indicazioni fornite dagli studenti.

4. — Tra le misure dirette a favorire l'attuazione del diritto allo studio noi riteniamo che debba essere dato il massimo rilievo al prestito d'onore che è la più dignitosa tra le forme di assistenza universitaria. Invece, del prestito d'onore si occupa solo il quinto comma dell'articolo 37 relativo agli studenti lavoratori e lavoratori studenti come forma di assistenza subordinata (« anche sotto forma di prestito d'onore ») e non principale.

XV

QUESTIONI PARTICOLARI

a) *Programma quinquennale.*

Bisognerebbe anzitutto rendere estremamente chiara la procedura riguardante la redazione del programma quinquennale (articoli 49, 50, 51). Se abbiamo bene inteso la procedura è la seguente: il programma viene redatto dal CNU, sulla base dei progetti di piano quinquennale dei singoli Atenei, coordinati in sede regionale; è poi trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed infine sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri. Naturalmente il piano ha possibilità di attuazione soprattutto nella misura in cui si riesce ad attuare la parte riguardante l'edilizia universitaria: se in questo campo non si stabiliscono procedure più celeri, come indicato nel nostro disegno di legge, nè può sorgere in un tempo relativamente breve la Università, con struttura dipartimentale, nè ha senso aumentare gli organici quando non c'è più spazio nè per docente nè per studenti.

Sarebbe opportuno prevedere che non il CNU in adunanza generale, organo così pleutorico, ma un organismo ristretto e rappresentativo del Consiglio formuli il programma nazionale in base alle grandi linee tracciate dallo stesso CNU cui ovviamente spetterà di approvarlo prima della trasmissione al Ministero della pubblica istruzione.

b) *Abilitazioni all'insegnamento.*

Siamo d'accordo in linea di massima sul nuovo meccanismo previsto dal disegno di legge per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie. Però, fermo restando che l'abilitazione all'esercizio professionale si dovrà conseguire dopo la laurea, riteniamo che sarebbe preferibile prevedere anche corsi pluriennali di formazione pedagogica, eccetera, frequentabili durante il periodo degli studi universitari in modo da consentire agli studenti di conseguire l'abilitazione immediatamente dopo la laurea. Così si eviterebbe a quanti vogliono dedicarsi all'insegnamento un'ulteriore attesa di un anno dopo la laurea per abilitarsi e si verrebbe incontro alle esigenze della scuola bisognosa di disporre, nel più breve tempo possibile, di un sempre maggior numero di elementi giovani e preparati.

Con questa riserva diciamo sì ai corsi universitari abilitanti ma a condizione che siano corsi seri e non corsi « burletta »: abbiamo purtroppo ragione di temere che proprio di ciò si tratti in quanto in base al terzo comma dell'articolo 18 i corsi « si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale ». A parte l'indeterminatezza del termine *accertamento* e la mancanza di ogni precisazione sul modo con cui esso si attuerà, dal momento che il quarto comma dello stesso articolo 18 prevede che i criteri di ammissione ai corsi, le modalità del loro svolgimento e le prove culturali e professionali da sostenere saranno stabilite « con apposito regolamento », noi non possiamo non sottolineare quest'ulteriore violazione della lettera e dello spirito della Costituzione perpretata con l'attribuzione ad un, almeno per

il momento, indefinibile accertamento del « valore di esame di Stato ». In questo modo qualunque prova « fasulla » diventa esame di Stato. Riteniamo, comunque, che, data l'importanza e la delicatezza dell'argomento, non debba essere rimessa al potere esecutivo ma accolta nello stesso disegno di legge l'indicazione delle modalità concernenti lo svolgimento e le conclusioni dei corsi di cui trattasi.

c) Provvida ci appare la normazione dell'articolo 6 in base alla quale gli statuti delle Università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno, per non essere in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge stessa. In tal modo saranno eliminate talune anomalie ed incongruenze che se può essere interesse di qualche Università libera mantenere non fanno certo onore allo Stato che le tollera!

d) Provvida ci appare anche la normazione dell'articolo 53, specialmente per la parte concernente la possibilità concessa agli studenti di svolgere, previo assenso dei consigli di Dipartimento o di corso di laurea, alcuni piani di studio presso Università di altri Paesi.

e) Provvida ci appare anche la norma dell'articolo 63 la quale, ai fini dell'applicazione degli articoli 61 e 62, e cioè ai fini dello inquadramento dei docenti e dei concorsi speciali, non considera valida la dichiarazione di maturità scientifica e didattica conseguita in concorsi a cattedra universitaria espletati dopo la presentazione al Parlamento da parte del Governo del disegno di legge.

f) Molte perplessità suscita la normazione dell'articolo 68 concernente la facoltà di affidare *per comando*, su proposta del Dipartimento interessato e sino all'inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali, funzioni d'insegnamento agli assistenti ed ai lettori di lingua straniera di ruolo, ai professori delle scuole secondarie ed al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre Amministrazioni statali. Noi temiamo che una volta immesso nell'insegnamento universitario, questo personale, anche se

numericamente non rilevante (300 unità se si tratta di personale non appartenente all'Università), richiederà e finirà con l'ottenere una stabile sistemazione nei ruoli secondo una ormai consolidata prassi, che il presente disegno di legge estende anche al personale docente universitario, che si entra nell'insegnamento in via provvisoria ma non si tarda a restarvi in via definitiva.

g) Si può anche essere d'accordo sulla laurea in educazione fisica ma non si vede la ragione di non prevedere una laurea al termine degli studi presso le Accademie di Belle arti, di Arte drammatica, eccetera...

h) Infine non possiamo approvare il fatto che il disegno di legge assegni così scarso spazio alla ricerca scientifica trattandone di scorcio in pochi articoli. Anche su questo punto è stato fatto un passo innanzi rispetto al precedente disegno di legge governativo n. 2314, ma siamo ancora lontani, come del resto ha riconosciuto lo stesso relatore di maggioranza, da quella chiara e precisa sistemazione normativa che un argomento così importante e di tanto interesse per l'avvenire della nazione indubbiamente avrebbe richiesto. Sarebbe stato auspicabile che il disegno di legge avesse quanto meno provveduto alla specificazione degli ambiti di competenza della ricerca universitaria e della ricerca svolta da altri Enti nonché a quella dei rapporti tra industria e ricerca universitaria.

XVI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. — Come si è già accennato, il primo rilievo di fondo che noi muoviamo a questo disegno di legge riguarda l'esiguità dell'area lasciata all'autonomia universitaria. È evidente che il più grave limite alla piena estrinsecazione dell'autonomia è rappresentato dal mantenimento del valore legale dei titoli di studio universitari. L'autonomia universitaria potrà realizzarsi *intieramente* solo se e quando si procederà alla abolizione del valore legale dei predetti titoli.

In quel momento, e solo in quel momento, una legge di riforma universitaria potrà essere formulata in modo diverso: composta di poche norme, tratterà il disegno e definirà il funzionamento, per grandissime linee, delle principali strutture universitarie, lasciando arbitre le singole Università di decidere da sè le migliori vie da seguire per promuovere il progresso della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Spetterà quindi ad esse la maggiore libertà normativa in rapporto ai momenti essenziali della vita universitaria, quali: la disciplina degli accessi; la specificazione dei contenuti della ricerca e delle discipline di insegnamento; la scelta del personale a qualsiasi titolo operante nell'Università; la determinazione dei titoli di studio. Ad ogni modo giova sottolineare ancora che, sul piano dell'autonomia, questo disegno di legge realizza un passo innanzi rispetto al precedente disegno di legge n. 2314, il che lascia sperare che ci si sia decisi a seguire il solco tracciato dal disegno di legge liberale.

2. — Un secondo rilievo di fondo riguarda la mancanza di chiare idee in merito alla nuova configurazione dell'Università, qual è tracciata dal disegno di legge. Essa si presenta alternativamente o come Università puramente scientifica o come Università di pura preparazione agli esami di abilitazione professionale. La contraddizione è dovuta al fatto che sono stati fatti coesistere istituti tra loro non coordinabili nè conciliabili come la liberalizzazione degli accessi, la liberalizzazione dei piani di studio e il Dipartimento obbligatorio da un lato, e dall'altro, il valore legale dei titoli di studio.

3. — Vi sono alcune parti del disegno di legge non accoglibili, a nostro avviso, se non con profonde modifiche; mentre ve ne sono altre accoglibili con modifiche di non grande rilievo. Tra le prime ricordiamo: il Dipartimento obbligatorio; il ruolo unico dei docenti universitari; l'assoluta incompatibilità con la libera professione: la sistemazione in ruolo o *ope legis* o con concorsi speciali dei docenti non di ruolo attualmente in servizio.

Il nostro giudizio sull'insieme del disegno di legge resta sospeso essendo condizionato all'accoglimento o meno degli emendamenti che presenteremo e che saranno formulati secondo le linee del nostro disegno di legge e della presente relazione di minoranza. Riteniamo di dovere ripetere che le soluzioni adottate dal disegno di legge in merito ai punti come sopra indicati costituiscono gravissimi errori tecnici che, se non verranno prontamente rimossi o corretti, non solo impediranno la rinascita dell'Università ma contribuiranno a dequalificarla ulteriormente compromettendone, forse per sempre, il futuro.

4. — È proprio su questi punti che si è realizzato quel deteriore compromesso politico — invano negato dal relatore di maggioranza — che, se ha consentito di liberare il disegno di legge dalle sabbie mobili in cui si era invischiato e di fargli varcare le soglie dell'Aula, costituisce ora un ostacolo non facilmente superabile ai fini del suo perfezionamento secondo le proposte da noi avanzate che, rispondendo non tanto alle peculiari posizioni liberali sui vari temi della riforma universitaria quanto alla fondamentale esigenza di assicurare all'Università il più alto livello possibile, possono essere largamente condivise.

5. — Vi è poi l'aspetto finanziario che desta molte e serie preoccupazioni: com'è stato anche da altre parti rilevato su un onere di 1.850 miliardi in sette anni il disegno di legge prevede la copertura di soli 30 miliardi per il primo anno, non accennando minimamente alle fonti cui si attingerà per la copertura della restante e più grossa fetta di spesa. Su questo punto è necessario ricevere dai Ministri interessati precise assicurazioni.

6. — Nelle pagine precedenti si è parlato e non poteva essere diversamente, della riforma universitaria da attuare nell'ambito della stessa Università. Senonchè la riforma universitaria, prima che nell'ambito universitario, deve essere realizzata nell'ambito della scuola secondaria superiore, della

scuola secondaria inferiore, della scuola elementare e perfino della scuola materna, rinnovando *ab imis* i relativi ordinamenti degli studi. È illusorio pensare di costruire un ultimo piano solido su di un vecchio e traballante edificio.

In particolare l'esito della riforma universitaria è subordinato, in larga misura, al risultato della riforma dell'istruzione secondaria alla quale questo Governo sta attendendo in questo momento. Per la legge dell'interdipendenza che disciplina l'intera vita della scuola, un errore in un settore si ripercuote fatalmente in tutti gli altri settori. Ciò va detto anche e soprattutto in relazione all'ultima proposta di legge numero 2908 del 14 dicembre 1970 « Norme sull'ordinamento scolastico » diretta a modificare alcune parti dell'istruzione secondaria, la quale proposta, qualora fosse accolta, è destinata, secondo noi, ad avere una incidenza pesantemente negativa sulla fascia degli studi universitari.

7. — La mancanza di una chiara, organica, coerente concezione di politica scolastica generale, da noi più e più volte denunciata nel corso di questi anni, come dimostrano i nostri documenti sulla scuola, non poteva non riflettersi sulla concreta

azione di riforma scolastica ai vari livelli, azione che si è svolta, com'è generalmente noto, in modo sussultante, confuso, settoriale, non di rado caotico e demagogico, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti.

Rientra ovviamente nell'ambito di questa azione anche il presente disegno di legge, i cui lati negativi superano di gran lunga i lati positivi che tuttavia abbiamo avuto cura di sottolineare via via. Senonchè, com'è stato giustamente avvertito, « anche le norme migliori sono prevedibilmente destinate ad essere scarsamente efficaci nella loro applicazione per le contraddizioni di fondo che viziano il sistema generale posto in essere dal disegno di legge ».

Concludendo questa relazione, che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi, non ci resta che augurarci che quanti, come noi, considerano la scuola come un bene da collocare ben al di sopra delle contingenze e delle passioni politiche si associno allo sforzo diretto a migliorare questo disegno di legge, in modo da farne la premessa di quel radicale ed effettivo rinnovamento dell'Università italiana che è prima ed insostituibile condizione per assicurare alla nazione continuità di avanzamento civile.

GERMANÒ e PREMOLI, relatori di minoranza